

# CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 16 settembre 2026

XIX LEGISLATURA  
**BOLLETTINO**  
**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)**  
**COMUNICATO**

## SEDE REFERENTE

*Mercoledì 16 settembre 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**  
*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, esso sarà riesaminato in terza lettura dalla Camera, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento, delibererà, prima della votazione finale, soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

L'esame in sede referente presso la Commissione sarà quindi limitato alle parti della proposta di legge eventualmente modificate dal Senato e saranno ammissibili, pertanto, le sole proposte emendative riferite alle parti modificate dal Senato e a quelle conseguenti alle predette modifiche.

[Angelo ROSSI](#) (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, ricorda preliminarmente che la proposta di legge, già approvata con modificazioni dalla Camera lo scorso 16 luglio, è stata esaminata in seconda lettura dal Senato, che l'ha approvata nella giornata di ieri, 15 settembre, apportando, nel corso dell'esame in Assemblea, alcune modificazioni al testo già licenziato dalla Camera.

Preannuncia quindi che procederà in questa sede alla illustrazione delle sole modifiche introdotte dal Senato, nonché del loro coordinamento con il testo già approvato in prima lettura dalla Camera.

A tal riguardo, fa presente anzitutto che il testo modificato dal Senato si compone di 9 articoli, numero coincidente con il numero degli articoli di cui si componeva il testo

approvato con modificazioni dalla Camera all'esito dell'esame in prima lettura. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato: l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; l'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'articolo 3, recante modifica delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*; infine, l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee nonché dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Quanto alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, che illustrerà congiuntamente in ragione della loro stretta connessione sul piano normativo e applicativo, rileva che esse hanno inciso sulle seguenti previsioni relative alla disciplina del sistema di elezione della Camera e del Senato.

In primo luogo, per quanto concerne le modalità di espressione del voto da parte degli elettori, è stata introdotta la possibilità di esprimere fino a tre voti di preferenza in favore dei candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Sono state conseguentemente introdotte tutte le connesse modifiche volte a incidere sulla struttura della scheda elettorale, sulla modalità di espressione del voto e sui requisiti di validità del voto espresso, sul procedimento di proclamazione degli eletti, sul regime delle candidature e sulla disciplina delle ipotesi di elezioni multiple.

In particolare, il testo come modificato dal Senato prevede che il voto di preferenza si esprima tracciando un segno nel quadrato posto a sinistra del nome del candidato prescelto. Ad eccezione del capolista, infatti, il nome e cognome di ciascun candidato è preceduto da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. I candidati sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle preferenze ottenute nel collegio plurinominale. È stata conseguentemente integrata la disciplina relativa alle diverse ipotesi di espressione del voto da parte dell'elettore.

Si è previsto, inoltre, che il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione sia proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale.

Si è quindi intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a sette il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito, inoltre, che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità.

È stata poi soppressa la disposizione che prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento; sempre in materia di quote di genere, è stata ripristinata la quota di genere nelle candidature nei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige.

Per quanto concerne le modalità di determinazione dei totali coalizionali nazionali, il Senato è intervenuto sopprimendo la disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, che innalzava dall'1 al 3 per cento dei voti validi la soglia utile ai fini del computo dei voti delle liste coalizzate all'interno della cifra elettorale nazionale della coalizione, ad eccezione della prima lista al di sotto della soglia del 3 per cento; per effetto della modifica introdotta al Senato, alla determinazione dei totali coalizionali nazionali concorrono i voti di tutte le liste facenti parte della coalizione.

Per quanto riguarda il regime di presentazione delle liste, il Senato ha introdotto modifiche che incidono sia sul numero minimo di circoscrizioni in cui esse devono essere necessariamente presentate alla Camera, sia sul numero di sottoscrizioni da raccogliere. Quanto al primo aspetto, è stato innalzato da un terzo alla metà il numero minimo di circoscrizioni alla Camera in cui è necessario presentare le liste. Quanto al secondo profilo, si è provveduto ad un innalzamento delle sottoscrizioni richieste, dall'attuale ammontare minimo di 1.500 all'ammontare minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale. Sono stati previsti, peraltro, regimi totalmente o parzialmente derogatori a tale regola. In particolare, essa non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste rimane fissato ad almeno 1.500 per ogni collegio plurinominale. In sede di prima applicazione, peraltro, i requisiti stabiliti ai fini dell'applicazione del predetto regime derogatorio devono sussistere alla data di entrata in vigore della presenta proposta di legge. Resta comunque ferma l'esenzione prevista per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, nonché la disciplina prevista in via transitoria dall'articolo 5 della proposta di legge che fissa al 31 dicembre 2025 il termine al quale devono ricorrere i requisiti per l'esenzione dalla raccolta delle firme.

È stato modificato, altresì, il regime delle soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi, con specifico riguardo a quelle previste per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute, in particolare è stata ripristinata la norma attualmente vigente che consente l'accesso al riparto dei seggi a tali liste, ove non coalizzate, anche se non destinatarie del 20 per cento dei voti validi circoscrizionali, qualora ottengano la vittoria in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione.

È stato introdotto, infine, un meccanismo che consente di assicurare, al Senato, il rispetto del limite massimo di 113 seggi per la lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità, anche nel caso teorico in cui il numero di seggi in eccedenza rispetto a tale tetto sia superiore al numero di seggi assegnati alla lista o coalizione vincente tramite resto.

Quanto all'articolo 3, rileva che esso è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, ridisegnando i confini territoriali dei tre collegi uninominali previsti al Senato per la provincia di Bolzano (allegati 4 e 5).

Da ultimo, segnala che l'articolo 8, in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, è stato modificato al fine di inserire una disposizione volta ad estendere la disciplina prevista dal medesimo articolo anche ai soggetti cd. *caregiver*.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), pur apprezzata la sintesi del relatore, on. Angelo Rossi, evidenzia come le modifiche apportate in Senato alla proposta di legge in esame, lungi dall'essere marginali o puntuali, siano in realtà piuttosto strutturali.

Al riguardo, fa in primo luogo riferimento alle modifiche apportate in tema di

introduzione delle preferenze – che, evidenzia, sono state bocciate alla Camera e approvate al Senato – rispetto alle quali si domanda se non sia opportuno ampliare il numero dei collegi plurinominali, dal momento che, altrimenti, le schede elettorali conterranno all'incirca ben cento nominativi di candidati, stanti le modalità attraverso cui sarà possibile esprimere le preferenze medesime.

In secondo luogo, menziona l'eliminazione della cosiddetta «norma anti-frammentazione» introdotta alla Camera e la conseguente modifica, in senso incrementale, del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste elettorali.

Alla luce di tali premesse, ritiene che la terza lettura che la Commissione si accinge a svolgere necessiti di un serio approfondimento. Nel ricordare, infatti, come il corposo ciclo di audizioni svoltosi nel corso della prima lettura si sia rivelato particolarmente proficuo per raccogliere suggerimenti utili ad arricchire o modificare l'impianto del provvedimento, considera per le stesse ragioni necessario lo svolgimento, nel corso di alcune giornate, di un nuovo ciclo di audizioni. Contesta, pertanto, la velocizzazione procedimentale che la maggioranza cerca di realizzare, osservando come la Commissione si accinga a esaminare una proposta di legge di valenza costituzionale, e non un decreto-legge in scadenza.

A questo riguardo, invita la Presidenza a farsi garante di uno svolgimento ordinato, e con tempistiche adeguate, dell'*iter* di esame in Commissione del provvedimento, confidando del resto sul fatto che, in occasione della riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo prevista nella giornata odierna al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, vi sia modo di posticipare di qualche giorno l'inizio della discussione sulle linee generali della proposta di legge in esame.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, fa presente all'onorevole Fornaro che ci sarà modo di affrontare le questioni da lui sollevate in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione in sede di riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista al termine della seduta in corso.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) dichiara di condividere le considerazioni del collega Fornaro circa la natura sostanziale e strutturale delle modifiche apportate in Senato alla proposta di legge in esame, che il Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra considera inemendabile e in gran parte affetta da palesi vizi di incostituzionalità.

Ritiene infatti che, con riferimento al provvedimento in esame, la maggioranza sia partita male e abbia proseguito peggio, apportandovi modifiche tanto significative quanto peggiorative. In questo senso, fa riferimento alla nuova disciplina della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, che a suo giudizio viola i principi costituzionali e mina la tenuta democratica del sistema politico italiano, che diverrà un sistema di «partiti a numero chiuso». A differenza, infatti, di quanto accaduto per le forze politiche esistenti – che non incontrarono tale ostacolo alle prime elezioni politiche cui parteciparono – per le nuove forze politiche sarà necessario raccogliere un numero di sottoscrizioni persino maggiore rispetto al numero di voti necessario per l'elezione di un deputato.

Sottolineata, poi, la contraddittorietà – inusuale in passato – della discutibile scelta di ripresentare al Senato un emendamento per la reintroduzione delle preferenze dopo la reiezione di una proposta emendativa analoga alla Camera, critica l'incoerenza degli stessi Gruppi di maggioranza che, dopo aver contestato a suo tempo, in modo condivisibile e veemente, la posizione della questione di fiducia sull'*Italicum* da parte del Governo Renzi, starebbero valutando – stando alle dichiarazioni di alcuni loro esponenti

di rilievo – se porre o meno la questione di fiducia sugli articoli del provvedimento in esame oggetto di modifica da parte del Senato. Per quanto, a suo avviso, le valutazioni di opportunità politica e i ripensamenti della maggioranza siano stati fin qui il *leitmotiv* dell'*iter* di esame di questo fondamentale provvedimento, invita i colleghi di maggioranza ad accettare il confronto parlamentare e democratico in Parlamento, riservando all'esame in sede referente tempistiche adeguate ed esortandoli a svolgere le relative funzioni nell'interesse della Nazione.

**Alfonso COLUCCI** (M5S), ringraziato il relatore, on. Angelo Rossi, per l'illustrazione del provvedimento, venendo al merito delle modifiche apportate al Senato sostiene che la maggioranza abbia deciso di eliminare la cosiddetta «norma anti-cespugli», a suo giudizio palesemente incostituzionale, non tanto perché si sia resa conto di tali vizi, ma perché teme un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della Consulta prima delle prossime elezioni politiche, che finirebbe per mortificare ancor più l'attuale Governo dopo le vicende del premierato e della separazione delle carriere dei magistrati.

Considerato, poi, abnorme il numero – quadruplicato – di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste da parte dei partiti o gruppi politici che non abbiano costituito un gruppo parlamentare o una componente di gruppo, ritiene che tale misura comprima irragionevolmente il diritto di elettorato passivo e, pertanto, palesi un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale del provvedimento, data altresì l'irrazionalità della previsione per cui, per i collegi plurinominali di Molise e Umbria, sarà necessario raccogliere un numero di sottoscrizioni pari al 5 per cento degli aventi diritto al voto, laddove la soglia di sbarramento nazionale per le liste è del 3 per cento.

Ricollegandosi alle riflessioni del collega Zaratti, fa presente che nel 2013 Fratelli d'Italia dovette raccogliere solamente 40 mila firme per partecipare alle elezioni politiche e osserva che Noi Moderati ha ottenuto, alle ultime elezioni, circa 275 mila voti, un numero di gran lunga inferiore a quello richiesto dalla proposta di legge in esame, come modificata dal Senato, per la sola presentazione di una nuova lista. Si domanda pertanto se la maggioranza si renda conto di tale contraddizione, a suo avviso insostenibile da un punto di vista non solo politico e logico, ma anche costituzionale.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), condivise le considerazioni del collega Fornaro in merito all'entità delle modifiche apportate in Senato al provvedimento, fa presente che il Gruppo del Partito democratico, che ha criticato le liste bloccate in precedenza previste, considera la nuova disciplina un «meccanismo delle finte preferenze», e come tale una presa in giro nei confronti degli elettori, dal momento che potranno essere eletti in tal modo solamente parlamentari delle forze politiche che avranno ottenuto più del 10 per cento dei voti validi.

Richiamate, poi, le riflessioni del collega Alfonso Colucci con riguardo alla cosiddetta «norma anti-frammentazione», critica con forza l'eliminazione del limite minimo del 40 per cento di donne tra i capilista bloccati, nonché le modalità con cui potranno essere espresse le preferenze, dal momento che la rappresentanza del genere femminile rischierebbe di subire, a suo avviso, un'ulteriore drastica riduzione.

Avverte, in conclusione, che il suo Gruppo darà battaglia sul provvedimento in esame.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, esprimendo il proprio disaccordo rispetto alle considerazioni dell'onorevole Fornaro, non ritiene un elemento strutturale del provvedimento in esame la disciplina delle preferenze, che attiene all'individuazione degli eletti, ma non alle modalità di elezione e, a suo giudizio, ha il pregio di avvicinare la politica ai territori, consentendo agli elettori di scegliere i propri rappresentanti e di

sentirsi, pertanto, maggiormente rappresentati e responsabili della scelta di chi sarà chiamato a svolgere la funzione parlamentare. Afferma poi che, a differenza di quanto sostenuto dai colleghi intervenuti, in Parlamento vi sarà una quota significativa sia di donne, che più in generale di deputati e senatori eletti con il sistema delle preferenze, specialmente per quanto riguarderà la coalizione vincente.

Per quanto attiene alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni, ritiene che la nuova disciplina sia coerente con l'assegnazione di un premio di governabilità nazionale alla coalizione vincente. Sottolineato che tali sottoscrizioni andranno raccolte, alla Camera, nella metà delle circoscrizioni – con ciò risolvendo altresì il problema della raccolta di sottoscrizioni in regioni quali il Molise – , osserva come tale previsione abbia il pregio di favorire la presentazione di liste che abbiano un respiro nazionale e non localistico – evitando così quanto avvenuto alle elezioni politiche del 2006, quando la coalizione di centro-sinistra vinse grazie all'apporto di una lista che ottenne solamente lo 0,02 per cento dei voti – e, per altro verso, come il numero complessivo richiesto sia inferiore a quello riferito dai colleghi di opposizione e in linea con gli orientamenti della Commissione di Venezia in merito.

**Alessandro COLUCCI** (NM(N-C-U-I)M-CP), intervenendo in replica alle dichiarazioni del collega Alfonso Colucci, esprime il proprio dissenso rispetto al contenuto del suo intervento, con particolare riferimento alle considerazioni svolte in materia di raccolta delle firme e, segnatamente, alla situazione del partito Noi Moderati risalente al 2022.

Rileva, infatti, che Noi Moderati, nel corso degli ultimi quattro anni, ha conseguito complessivamente circa 280 mila voti in occasione di undici elezioni regionali; dato che, a suo avviso, testimonia un progressivo radicamento del partito e l'evoluzione della sua presenza politica sul territorio.

Ritiene, pertanto, che il tema centrale non sia quello relativo alla possibilità o meno di raccogliere le firme – rispetto alla quale, precisa, per il proprio partito non sussiste alcuna difficoltà – quanto piuttosto quello della chiarezza nei confronti dell'elettore e della necessità di contrastare il fenomeno delle cosiddette «liste civetta», al fine di evitare la presenza di un eccessivo numero di simboli sulla scheda elettorale.

**Nazario PAGANO**, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 21 settembre 2026

XIX LEGISLATURA  
**BOLLETTINO**  
**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)**  
**COMUNICATO**

## SEDE REFERENTE

*Lunedì 21 settembre 2026. — Presidenza del vicepresidente [Riccardo DE CORATO](#).*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2026.

[Riccardo DE CORATO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella giornata odierna si è svolto e concluso il ciclo di audizioni programmato. Avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi si svolgerà la discussione sul provvedimento in esame.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) esprime rammarico nel constatare la totale assenza fisica dei deputati di maggioranza in occasione della discussione su una delle leggi più importanti della legislatura.

[Riccardo DE CORATO](#), *presidente*, ricorda che i relatori lezzi e Pagano stanno partecipando alla seduta in videoconferenza.

Inoltre, comunica che è stata avanzata dal gruppo del Partito democratico la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

[Nazario PAGANO](#) (FI-PPE), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, chiarisce che per via di altri impegni istituzionali non ha potuto partecipare fisicamente alle sedute odierne della Commissione, ma che ha seguito i lavori da remoto.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP), replicando all'intervento del relatore Pagano, sostiene che se egli fosse presente in aula avrebbe la stessa sensazione di scarsa partecipazione

che hanno i pochi presenti.

Ritiene che, anche a seguito dei contributi forniti dagli auditi nella giornata odierna, il testo della proposta di legge in esame, come modificato al Senato, presenti numerose criticità e potenziali aspetti di incostituzionalità, che richiederebbero una maggioranza disposta al dialogo al fine di apportare le necessarie correzioni. Al riguardo sostiene tuttavia che, per quanto si apprende attraverso le principali fonti giornalistiche, il testo in esame sia blindato e sostanzialmente inemendabile, anche grazie allo strumento della questione di fiducia, che verrà quasi sicuramente utilizzato.

Nello specifico, ritiene che l'innalzamento del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste equivalga, come osservato anche dal professor Ainis durante la sua audizione, ad una soglia di sbarramento occulta e irragionevole, che mina la democraticità della competizione elettorale. Infatti, moltiplicando il numero minimo di firme in ogni collegio per il numero totale dei collegi si evince che per la presentazione delle liste siano necessarie, a livello nazionale, non meno di 294 mila firme, ossia più del numero di voti ottenuti nelle elezioni del 2022 da partiti che oggi, grazie alle deroghe concesse dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, avendo potuto costituire un gruppo parlamentare, sarebbero esentati dalla suddetta raccolta delle firme.

Preannuncia quindi la presentazione di vari emendamenti sul tema, volti sia alla diminuzione del numero di sottoscrizioni richieste, sia alla considerazione delle oggettive differenze delle sottoscrizioni in base alle varie caratteristiche demografiche del Paese.

Afferma che, come sottolineato da diversi auditi, la soppressione della disposizione in base alla quale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista nella misura superiore al 60 per cento è in aperto contrasto con l'articolo 51 della Costituzione, che disciplina espressamente la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Ricordando le insoddisfacenti ragioni espresse dal relatore Angelo Rossi durante le audizioni odierne, in base alle quali la parità di genere sarebbe comunque garantita grazie alle disposizioni in tema di premio di governabilità ed espressione delle preferenze, auspica che qualche esponente della maggioranza spieghi le motivazioni sottese alla soppressione della disposizione anzidetta.

Sostiene che le modifiche che riguardano la circoscrizione Estero introdotte durante l'esame in Assemblea alla Camera integrino una vera e propria scorrettezza istituzionale, in quanto si è determinato, evitando il dibattito in Commissione, un mutamento strutturale che presenta una serie di criticità, soprattutto rispetto al cosiddetto «collegio mondo» del Senato. Al riguardo ricorda che le opposizioni criticarono duramente la scelta di includere la legislazione elettorale estera all'interno del perimetro di intervento normativo della legge in esame, in quanto, a suo avviso, si tratta di una materia specifica che merita un approfondimento separato. Sottolineati i costi elevati che caratterizzano una campagna elettorale da svolgersi all'estero, afferma che il *vulnus* di costituzionalità riguarda altresì il rapporto tra eletti ed elettori.

Chiarisce che se, come a suo avviso è probabile, la Corte costituzionale interverrà per correggere il provvedimento in esame, si tratterebbe della terza pronuncia di incostituzionalità che riguarda una legge elettorale, con ciò determinando l'ennesima sconfitta parlamentare e mettendo in luce la violazione di alcuni principi fondamentali, tra cui quello di uguaglianza.

In conclusione, esprime amarezza per lo svolgimento di una discussione di tale importanza in un'aula quasi deserta, che a suo avviso dimostra la sciatteria istituzionale della maggioranza e il suo costante e sistemico svilimento del confronto democratico.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP), osservata la scarsa partecipazione alla discussione generale da parte dei deputati sia di maggioranza sia di opposizione, sostiene che l'*iter* legislativo che ha caratterizzato il provvedimento in esame dimostri una scarsa capacità legislativa, che ha determinato numerose criticità costituzionali.

Stigmatizza anzitutto la disposizione, fortunatamente soppressa al Senato, che fissava al 3 per cento dei voti la soglia per partecipare alla determinazione dei totali coalizionali nazionali.

In secondo luogo, ritiene che sarebbe stato più coerente l'individuazione di una soglia di sbarramento che consentisse scelte politiche e strategiche successive al voto. Sostiene al riguardo che una corretta analisi degli effetti della legislazione elettorale che restringe l'accesso al Parlamento dovrebbe considerare non solo i grandi centri urbani, bensì anche le piccole realtà territoriali, che, a suo avviso, per questioni numeriche e tecniche, non riuscirebbero ad eleggere quasi nessun candidato oltre al capolista, rendendo completamente vana l'introduzione della disposizione sull'espressione delle preferenze.

Quanto al tema della parità di genere, dichiara di condividere e appoggiare le osservazioni già svolte dal collega Fornaro.

Rileva che la proposta di legge elettorale in esame, prevedendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza, molto probabilmente non consentirà ad alcuna forza politica di ottenere il suddetto premio, e, per questo motivo, troverà applicazione un sistema proporzionale puro caratterizzato dalla radicalità del voto dei cittadini, che orienteranno le proprie preferenze verso forze politiche posizionate agli estremi dello spettro politico, vanificando qualsiasi tentativo di compromesso politico.

Sostiene che di tali scelte dovranno assumersi la responsabilità le attuali forze di maggioranza, che, oltre alla legge elettorale, hanno promosso l'approvazione delle intese tra Stato e regioni nell'ambito dell'autonomia differenziata come surrogato della riforma del premierato.

Quanto al voto degli italiani all'estero, intervenendo in qualità di eletto nella circoscrizione Estero, osserva che, al di là dei rilevanti costi di una campagna elettorale da svolgere oltre i confini nazionali, già richiamati dall'onorevole Fornaro, occorre considerare la necessità di garantire un'adeguata rappresentanza delle piccole comunità, evitando che essa venga assorbita dagli interessi generali propri di un collegio unico mondiale.

Rileva, in particolare, le difficoltà connesse allo svolgimento, nell'arco di soli trenta giorni, di una campagna elettorale fondata sul sistema delle preferenze in un collegio di dimensione mondiale.

Sottolinea come, nel corso degli anni, la disciplina del voto degli italiani all'estero non sia stata sostanzialmente modificata, in quanto essa riflette la complessa storia della diaspora italiana e considera comunità caratterizzate da differenze territoriali, culturali e antropologiche molto profonde.

Osserva, quindi, che l'attuale configurazione del voto all'estero determinerà, nella grande maggioranza dei casi, l'elezione di rappresentanti provenienti dall'Europa e dal Sud America. A tale riguardo richiama, a titolo esemplificativo, il caso delle elezioni europee, evidenziando come nel rapporto tra Sicilia e Sardegna le possibilità per un candidato sardo, pur autorevole, di prevalere siano fortemente condizionate dal peso demografico delle diverse aree territoriali. Rileva, pertanto, che proprio il fattore demografico assume un ruolo determinante nella composizione della rappresentanza, soprattutto nell'ambito dei diversi collegi della circoscrizione Estero.

Sostiene infine che l'obiettivo della stabilità di cui si fa promotrice la maggioranza

non debba essere rincorso con modifiche alla legislazione elettorale, bensì dipenda dal reale assetto politico del Paese.

**Matteo MAURI** (PD-IDP), richiamate le puntuali riflessioni dei colleghi che lo hanno preceduto, intende aggiungere al dibattito pochi spunti, soffermandosi su un aspetto più politico, dato dalle forzature e dalla natura strumentale e ipocrita di diverse operazioni compiute dall'attuale maggioranza nel corso dell'esame della proposta di legge elettorale. In questo senso, ritiene che tanti *dietrofront* siano stati fatti non tanto in ragione delle criticità evidenziate dai soggetti auditi, quanto piuttosto per il timore di censure della Consulta, che avrebbero causato al Governo in carica seri problemi. Per altro verso, è convinto che la maggioranza abbia rimaneggiato l'impianto del provvedimento per valutazioni di opportunità politica, nel tentativo di adattare la proposta di legge alla trasformazione in atto del sistema politico italiano, anche in ragione della comparsa e dell'affermazione sulla scena politica del movimento di Futuro Nazionale. Osserva, pertanto, come i «grandi navigatori» della coalizione di centrodestra, consapevoli dei limiti dell'imbarcazione da loro condotta, abbiano preferito navigare sotto-costa, piuttosto che in mare aperto.

Venendo più nel dettaglio alla disamina delle modifiche apportate al Senato, ritiene che la maggioranza, celebrando in modo ipocrita la reintroduzione delle preferenze nel sistema elettorale italiano, abbia preso in giro l'elettorato, dal momento che con tale meccanismo verrà eletta una quota risibile di parlamentari. Sottolineando poi l'effetto distorsivo che tale modifica produrrà sul consenso elettorale all'interno delle singole coalizioni – favorendo in ciascuna di esse la forza politica principale – si dice sorpreso per il modo in cui, a suo avviso, i partiti minori della coalizione di centrodestra hanno «chinato la testa».

Alludendo infine a recenti discutibili dichiarazioni dei due vicepresidenti del Consiglio in carica, considera scandalosa l'eliminazione del tetto del 60 per cento per la rappresentanza di uno dei due generi tra i capilista, ritenendo che tale modifica contraddica con evidenza lo spirito delle norme costituzionali, volte alla promozione della parità di genere.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) evidenzia come, nel corso dell'*iter* parlamentare di esame della nuova legge elettorale – che sta giungendo al termine –, la maggioranza sia persino riuscita a peggiorare un testo che, già in origine, il suo Gruppo considerava affetto da gravi vizi di incostituzionalità ed esprime la convinzione che la ragione di molte delle modifiche apportate al provvedimento nelle diverse fasi del relativo esame vada ricercata nel tentativo di far fronte all'evoluzione del contesto politico nazionale.

Più nel dettaglio, ritiene che la nuova disciplina del regime di presentazione delle liste sia senza precedenti in Europa e degna di uno Stato autocratico, dati il numero abnorme di sottoscrizioni richieste – persino maggiore rispetto al numero di voti ottenuti dal Gruppo di Noi moderati alle precedenti elezioni politiche –, nonché i tempi ridotti e le modalità arcaiche di raccolta delle stesse. Per queste ragioni, e data l'entità del premio di governabilità, nonché la previsione di una soglia di sbarramento al 3 per cento per l'accesso alla ripartizione dei seggi, ritiene che il provvedimento in esame attenti alla partecipazione democratica e sia persino peggiore della legge Acerbo, finora considerata la più liberticida nella storia dell'Italia unita.

Per altro verso, si domanda se sia conforme ai regolamenti parlamentari il modo in cui sono state introdotte le preferenze nell'impianto del provvedimento, accingendosi la Camera a votare favorevolmente un testo che contiene una disciplina – introdotta al Senato – che la Camera aveva in sostanza precedentemente respinto.

Nel complesso, dati i molteplici profili di illegittimità costituzionale ravvisati nell'impianto della proposta di legge in esame – non ultimo quello, a suo giudizio gravissimo, relativo all'eliminazione del tetto del 60 per cento per la rappresentanza di uno dei due generi tra i capilista bloccati –, ritiene che la normativa applicabile alle prossime elezioni politiche sarà quella risultante dalla prevedibile pronuncia della Corte costituzionale, che a suo avviso restituirà al Paese un sistema elettorale di tipo proporzionale puro.

Auspica, ad ogni modo, che i deputati di maggioranza abbiano un sussulto di dignità e, nell'interesse della Nazione, operino per far ritirare il provvedimento in esame.

[Riccardo DE CORATO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 16 di domani, martedì 22 settembre.

**La seduta termina alle 16.05.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 23 settembre 2026

XIX LEGISLATURA  
**BOLLETTINO**  
**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)**  
**COMUNICATO**

## SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 settembre 2026. — Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). — Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricordato che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto ieri, martedì 22 settembre 2026, alle ore 16, fa presente che sono state presentate 63 proposte emendative (*vedi allegato 4*).

Rammenta anzitutto che, come già specificato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 16 settembre, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, l'esame in terza lettura svolto dalla Camera verte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento, soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e che pertanto saranno ritenute ricevibili le sole proposte emendative riferite alle parti modificate dal Senato o ad esse conseguenti.

Alla luce di tali norme regolamentari, che declinano il principio della intangibilità delle disposizioni di un provvedimento sulle quali vi è stata la doppia deliberazione conforme dei due rami del Parlamento, segnala che la Presidenza ha ritenuto ricevibili le proposte emendative incidenti sui seguenti ambiti materiali, in quanto oggetto di interventi di modifica apportati dal Senato nel corso dell'esame in seconda lettura:

i criteri di selezione degli eletti nei collegi plurinominali alla Camera e al Senato (in connessione con l'introduzione, all'interno delle liste di collegio plurinominali, della

possibilità per l'elettore di esprimere preferenze nonché con la previsione di capilista non eletti mediante preferenze);

le modalità di calcolo delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste;

la disciplina della raccolta di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e i relativi regimi derogatori, fatta eccezione per la disciplina dei casi di esenzione dalla raccolta di sottoscrizioni prevista a regime per i partiti o i gruppi politici organizzati che siano costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura, nonché per la disciplina transitoria introdotta dall'articolo 5 del provvedimento in materia di esenzione dalla raccolta delle firme in sede di prima applicazione;

il numero dei candidati presenti nelle liste di collegio plurinominale;

la disciplina delle quote di genere con riferimento alle candidature nei collegi plurinominali, nonché delle quote di genere con riferimento ai collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*;

la disciplina delle soglie di sbarramento previste per l'accesso al riparto dei seggi proporzionali della Camera delle liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute;

la collocazione, fra i tre collegi uninominali del Senato in cui è ripartita la provincia autonoma di Bolzano, dei soli comuni per i quali il Senato ha operato un riposizionamento tra i predetti collegi rispetto a quanto previsto dal testo licenziato in prima lettura dalla Camera.

Alla luce dei criteri appena esposti, comunica pertanto che la Presidenza ritiene irricevibili le seguenti proposte emendative:

Riccardo Ricciardi 1.1, limitatamente alla seconda parte consequenziale riferita al comma 11 dell'articolo 2, che interviene su una norma di coordinamento in materia di operazioni da svolgere in caso di incapienza delle liste elettorali;

Zaratti 1.3, che esclude l'obbligatorietà dell'indicazione, da parte delle liste e delle coalizioni, della persona da proporre quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri;

Manes 1.10, che reca disposizioni volte a disciplinare l'elezione nella circoscrizione Valle d'Aosta in modo del tutto separato dal resto del territorio nazionale;

Zaratti 1.11, che interviene sulla ripartizione in collegi elettorali del territorio nazionale nelle elezioni della Camera, sostituendo i collegi plurinominali con collegi uninominali e prevedendo una delega al Governo per la loro determinazione;

Magi 1.46, limitatamente alla parte consequenziale, che interviene sul regime transitorio in materia di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni dettato dall'articolo 5 della proposta di legge;

Zaratti 2.1, che interviene sulla ripartizione in collegi elettorali del territorio nazionale nelle elezioni del Senato, sostituendo i collegi plurinominali con collegi uninominali e prevedendo una delega al Governo per la loro determinazione;

Riccardo Ricciardi 2.2, limitatamente alla seconda parte consequenziale riferita al comma 11 dell'articolo 2, che interviene su una norma di coordinamento in materia di operazioni da svolgere in caso di incapacienza delle liste elettorali.

Avverte che il termine per la presentazione di richieste di riesame della irricevibilità delle proposte emendative è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Comunica, infine, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà al termine dell'odierna seduta, sarà stabilita l'articolazione del prosieguo dell'esame in sede referente del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 24 settembre 2026

XIX LEGISLATURA  
**BOLLETTINO**  
**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)**  
**COMUNICATO**

## SEDE REFERENTE

*Giovedì 24 settembre 2026. — Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vicepresidente [Riccardo DE CORATO](#). — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

### **Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2026.

[Nazario PAGANO](#), presidente e relatore, comunica che è stata avanzata dal gruppo del Partito Democratico la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri sono state pronunciate le dichiarazioni di irricevibilità di talune proposte emendative e che il termine per la presentazione di richieste di riesame è scaduto ieri alle ore 18. Avverte che è pervenuta la richiesta di riesame relativa all'emendamento Magi 1.46, che è stato dichiarato irricevibile limitatamente alla parte consequenziale.

Comunica che la Presidenza ha attentamente valutato la richiesta pervenuta e le argomentazioni ivi contenute, tenendo doverosamente conto dei principi generali che disciplinano la formazione progressiva dei testi legislativi nella *navette* e della necessità di assicurarne una rigorosa applicazione. Ricorda in proposito che, come affermato in passato dalla Presidenza della Camera, il principio fissato dal comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento circa l'intangibilità della doppia approvazione conforme, oltre a rispondere ad un'esigenza di economia dei lavori, deve essere sempre rispettato al massimo grado e può cedere solo a fronte di gravi ed obiettivi fatti nuovi sopravvenuti che non sono ravvisabili nel caso di specie.

All'esito del supplemento di istruttoria così effettuato, la Presidenza ritiene di confermare la valutazione di irricevibilità dell'emendamento Magi 1.46, limitatamente alla parte consequenziale, che interviene sul regime transitorio in materia di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni dettato dall'articolo 5 della proposta di legge. Su un piano sostanziale, non vi è alcuna consequenzialità diretta e immediata tra il regime transitorio disciplinato dall'articolo 1, comma 9, relativo alla riduzione del numero di

sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle liste, e il regime transitorio in materia di esenzione totale dalla raccolta delle medesime sottoscrizioni di cui all'articolo 5. Si tratta, infatti, di regimi transitori riferiti a fattispecie normativamente distinte, rispetto ai quali la scelta di prevedere termini e ambiti di applicazione diversi rientra nell'ambito della discrezionalità propria del legislatore. Nell'esercizio di tale discrezionalità, il Senato ha infatti deliberato sull'articolo 5 confermandolo nel medesimo testo già approvato dalla Camera, determinando conseguentemente la doppia deliberazione conforme dei due rami del Parlamento su tale disposizione, che non costituisce pertanto oggetto di esame e voto da parte della Camera, non sussistendo i presupposti per una deroga ai suddetti principi come configurati nella consolidata giurisprudenza parlamentare.

Ricorda, infine, che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, nella seduta odierna si procederà alla discussione sul complesso delle proposte emendative da esaminare e, successivamente, la Commissione avvierà l'esame delle medesime proposte.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur prendendo atto e rispettando la decisione assunta dalla Presidenza, osserva che le norme regolamentari richiamate a fondamento della dichiarazione di irricevibilità dell'emendamento 1.46 rischiano, se interpretate in modo così eccessivamente rigido, di determinare effetti non coerenti con la *ratio* del principio della doppia deliberazione conforme. In ipotesi, tale interpretazione potrebbe addirittura aprire la strada alla consapevole modifica di alcune norme del provvedimento, ma non di altre, pur incidenti sulla medesima materia, al fine precipuo di precludere all'altro ramo del Parlamento ogni possibilità di intervenire nuovamente sulla disciplina nel suo complesso.

Rileva, infatti, che, se è vero che l'articolo 5 non è stato modificato dal Senato, è altrettanto vero che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte modificazioni all'articolo 1 suscettibili di incidere sull'effetto e sulla portata giuridica della disciplina recata dal medesimo articolo 5. Sottolinea, in particolare, che, nel caso di specie, non può ritenersi che il termine temporale previsto dall'articolo 5 ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria in materia di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste conservi, a seguito delle modifiche apportate dal Senato alle altre disposizioni del provvedimento, il medesimo effetto giuridico che esso produceva nel testo approvato dalla Camera. Le modifiche intervenute, infatti, a suo avviso hanno inciso sul contenuto complessivo della disciplina, sulla sua portata e sui suoi effetti giuridici sostanziali nei confronti dei soggetti chiamati a presentare le liste elettorali.

Ritiene, in conclusione, che applicare i principi in materia di doppia deliberazione conforme senza tenere conto di tale circostanza determina l'effetto di pregiudicare ingiustificatamente il pieno esercizio delle prerogative emendative del ramo del Parlamento chiamato a esaminare il provvedimento in terza lettura.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto della decisione assunta dalla presidenza della Commissione, nel legittimo esercizio della sua funzione, in relazione alla dichiarazione di irricevibilità dell'emendamento Magi 1.46. Desidera, tuttavia, associarsi alle considerazioni del collega Magi, anche al fine di svolgere, in questa sede, alcune riflessioni di carattere generale sulla questione dei limiti alla emendabilità di provvedimenti legislativi nel corso del loro esame in terza lettura.

Osserva, in proposito, che, soprattutto in occasione di un provvedimento di tale complessità, un'interpretazione meramente testuale ed eccessivamente restrittiva delle

norme regolamentari in materia di *navette*, legata in modo stretto al dato testuale e non, invece, ai principi regolatori della materia oggetto di modifica da parte dell'altro ramo del Parlamento, rischia di nuocere al regolare e pieno spiegamento delle prerogative parlamentari nell'esame dei provvedimenti in terza lettura.

Ritiene, infatti, che nel caso di specie le modifiche introdotte al Senato incidano su principi del sistema elettorale che, lungi dall'essere riconducibili esclusivamente a singole partizioni del testo, hanno una portata sistemica e generale.

**Alfonso COLUCCI** (M5S), preannuncia che svolgerà inizialmente un breve intervento sull'ordine dei lavori, per poi passare alla discussione sul complesso delle proposte emendative presentate.

Quanto al primo profilo, si associa alle considerazioni dei colleghi Magi e Fornaro rispetto alla conferma della valutazione di irricevibilità parziale dell'emendamento Magi 1.46, precisando che, a suo avviso, è stata adottata un'interpretazione eccessivamente restrittiva del principio della doppia deliberazione conforme di cui al comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento della Camera, soprattutto in considerazione del carattere sistemico intrinseco ad ogni proposta di legge in materia elettorale.

Osserva, inoltre, come appaia singolare che, nella situazione attuale, il Parlamento sia chiamato a discutere di una riforma della legge elettorale, che a suo avviso è espressione della volontà delle forze di centro-destra di preservare la propria permanenza al Governo, nonostante il 4 settembre sia stato celebrato il raggiungimento del traguardo della maggiore longevità di un Esecutivo nella storia repubblicana. Rileva, infatti, come il Paese si trovi ad affrontare problematiche di ben maggiore gravità, tra cui l'inflazione, l'elevato livello del debito pubblico, e il fatto che l'Italia sia ancora soggetta alla procedura europea per disavanzo eccessivo, considerato che il rapporto tra deficit e PIL, secondo i più recenti dati pubblicati da ISTAT, si attesta per il 2026 al 3,08 per cento.

Avviando, quindi, il proprio intervento sul complesso delle proposte emendative, chiarisce, quindi, che molte tra quelle presentate dal suo gruppo sono il frutto della collaborazione con le altre forze di opposizione. Ricorda, a questo proposito, gli emendamenti che intervengono sul sistema delle preferenze, che, a suo avviso – per via della previsione dei capilista «bloccati» e delle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità – non consentirà realmente ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Sostiene, infatti, che il sistema elettorale che risulterà a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame determinerà un accentramento del potere di scelta in capo ai partiti, divergenze e incoerenze tra la volontà espressa dagli elettori e la sua traduzione in sede di attribuzione dei seggi, circostanze che rappresentano un gravissimo pregiudizio per la democrazia parlamentare.

Rileva, inoltre, che l'innalzamento del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste produrrà una compressione ingiustificata del diritto di elettorato passivo, in quanto, soprattutto in conseguenza dell'applicazione di tali requisiti numerici più gravosi anche nelle regioni demograficamente più piccole, diverrà eccessivamente oneroso l'accesso alle elezioni per le forze politiche non presenti in Parlamento. Fa presente che, moltiplicando il numero minimo di firme in ogni collegio per il numero totale dei collegi, si evince che per la presentazione delle liste saranno necessarie, a livello nazionale, non meno di 280 mila firme, ossia più del numero di voti ottenuti nelle elezioni del 2022 da partiti che oggi, grazie alle deroghe concesse dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, avendo potuto costituire un gruppo parlamentare, saranno esentati dalla suddetta raccolta delle firme.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente, preliminarmente, che, trattandosi dell'esame di una proposta di legge in terza lettura, non è stato possibile presentare emendamenti aventi ad oggetto parti del testo non modificate dal Senato, per quanto il suo Gruppo sostenga che il provvedimento in esame contenga, sotto diversi profili – uno fra tutti, quello relativo alla modifica del numero delle ripartizioni della circoscrizione Estero – elementi di dubbia costituzionalità.

Osserva, pertanto, come il lavoro congiunto di buona parte dei Gruppi di opposizione abbia prodotto un quadro unitario di proposte emendative, a dimostrazione dell'esistenza di una visione politica comune tra le forze politiche che siedono oggi all'opposizione.

In particolare, venendo alle principali modifiche apportate dal Senato al testo del provvedimento, nel soffermarsi, in primo luogo, sull'introduzione del voto di preferenza, ravvisa il rischio di una violazione del principio di uguaglianza tra i candidati, data la previsione di capilista «bloccati» nei collegi plurinominali. Fa quindi presente come le opposizioni abbiano scelto – tra le possibili alternative – di presentare un emendamento unitario volto all'eliminazione dei capilista «bloccati».

In secondo luogo, auspica che i relatori o il rappresentante del Governo motivino la decisione – a suo avviso scellerata – di eliminare la previsione del tetto al 60 per cento per la rappresentanza di uno dei due generi tra i capilista. Al riguardo, sottolinea come tale scelta comporti una netta inversione di rotta rispetto alla strada percorsa nelle ultime legislature per promuovere, anche nelle Istituzioni, la parità di genere, evidenzia come una proposta emendativa delle opposizioni sia volta a equiparare la rappresentanza di genere tra le candidature a capolista.

In terzo luogo, auspica che la maggioranza fornisca adeguate motivazioni in merito alla grave modifica apportata dal Senato alla disciplina della raccolta delle firme per la presentazione delle liste. Ricorda, a tal proposito, come i lavori preparatori delle proposte di legge esprimano una valenza non solo ai fini dell'istruttoria legislativa, ma anche, successivamente all'eventuale entrata in vigore della legge, a fini ermeneutici e nell'ambito di giudizi di legittimità costituzionale eventualmente instaurati dinanzi alla Corte costituzionale.

Osserva, infatti, come la norma introdotta al Senato – che alcuni emendamenti delle opposizioni mirano a modificare – non tenga conto delle significative differenze sussistenti tra i diversi collegi plurinominali in cui è suddiviso il territorio della Repubblica, né sia ancorata al numero di aventi diritto al voto o al numero di votanti alle precedenti elezioni politiche. Critica, poi, la scelta di non consentire la raccolta delle firme in modalità digitale, che avrebbe quantomeno attutito l'effetto prodotto dall'aumento del numero di sottoscrizioni richieste, dato oltretutto il numero esiguo dei soggetti autenticatori.

In quarto luogo, contesta la nuova disciplina delle pluricandidature – fino a cinque nei collegi plurinominali, cui si aggiunge la candidatura in una lista circoscrizionale per l'eventuale attribuzione del premio di governabilità – che, a suo giudizio, priva l'elettorato della possibilità di prevedere con un certo grado di affidabilità chi possa essere il proprio rappresentante, rendendo in tal modo il funzionamento del sistema elettorale ancor più incerto e aumentando il rischio di un indebito controllo delle candidature da parte dei gruppi dirigenti delle diverse forze politiche.

In conclusione, auspica che la maggioranza si mostri disponibile al confronto per modificare, in senso migliorativo, alcune «regole del gioco», prima fra tutte quella relativa alla disciplina della raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU), intervenendo sul complesso delle proposte emendative e riconoscendo, al pari del collega Fornaro, l'importanza dei lavori parlamentari preparatori, spera che dagli stessi emerga quale sia, con riguardo alle diverse questioni trattate, l'intenzione del legislatore, anche a beneficio degli organi – nazionali e sovranazionali – che saranno chiamati a valutare la legittimità della nuova legge elettorale.

Pertanto, focalizzandosi sulla questione dell'accesso alla competizione elettorale, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di chiarire quale sia la *ratio* delle modifiche apportate al Senato con riguardo ai criteri e alle condizioni per la presentazione delle liste elettorali. Nel riconoscere come in passato la disciplina dell'accesso alla competizione elettorale sia stata spesso interessata da interventi normativi – talvolta discutibili – in prossimità delle elezioni politiche, sottolinea come mai prima d'ora essa sia stata modificata in senso così peggiorativo.

Evidenzia, a tal riguardo, quanto le modifiche introdotte al Senato abbiano aggravato il meccanismo di raccolta delle firme, richiedendone almeno 249 mila per la presentazione di nuove liste per l'elezione della Camera dei deputati e 156 mila per l'elezione del Senato della Repubblica. Osserva quindi che, se è vero che la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa riconosce la legittimità di una disciplina elettorale che condizioni l'accesso alla competizione elettorale di una forza politica alla previa dimostrazione della sua effettiva consistenza, è altrettanto vero che la stessa Commissione richiede che, per la presentazione delle liste in una circoscrizione, la normativa in materia non preveda requisiti sproporzionati, discriminatori e irrazionali, e, in particolare, che il numero di sottoscrizioni non sia superiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto nella medesima circoscrizione.

Rispetto ad alcune considerazioni svolte nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame dal relatore, onorevole Angelo Rossi, che evidenziava come le norme introdotte dal Senato in materia di raccolta delle sottoscrizioni garantiscano il rispetto della citata soglia a livello nazionale, rileva, però, come il numero di sottoscrizioni richieste dal provvedimento in esame – alla luce delle predette modifiche – comporti in alcune circoscrizioni – come Molise e Basilicata – il netto superamento del suddetto limite dell'1 per cento, con ciò palesando l'illegittimità della nuova previsione normativa. Aggiunge, poi, come la giurisprudenza in materia non consideri sufficiente, ai fini della legittimità della disciplina, il mero rispetto formale del predetto limite dell'1 per cento, dovendo il legislatore astenersi, altresì, dall'introduzione di un «cumulo di barriere», da valutarsi anche in relazione alla disciplina delle modalità e dei termini temporali per la raccolta delle sottoscrizioni.

In questo senso, evidenziate le criticità del provvedimento in esame, domanda ai relatori e al rappresentante del Governo per quale ragione la raccolta delle firme in modalità digitale sia ammessa per la richiesta di *referendum* e per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare – attraverso la piattaforma digitale varata, oltretutto, dall'attuale Esecutivo – ma non lo sia per la presentazione delle liste elettorali.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, auspica che l'odierno dibattito possa indurre la maggioranza a un «ravvedimento operoso» e, quantomeno, alla modifica di alcune parti del provvedimento in esame, che – introducendo una forma mascherata di premierato, prevedendo un premio di governabilità abnorme e riformando in modo assai discutibile le ripartizioni della circoscrizione Estero – il suo Gruppo continua a valutare in senso particolarmente negativo.

Pertanto, con l'auspicio di una maggiore condivisione politica tra maggioranza e

opposizione in merito alle nuove «regole del gioco» democratico, illustra sinteticamente i contenuti delle proposte emendative presentate, congiuntamente, da buona parte dei Gruppi di opposizione. In questo senso, menziona anzitutto gli emendamenti volti all'eliminazione dei capilista «bloccati» nei collegi plurinominali, volti a garantire che i candidati in tali collegi siano eletti esclusivamente con il meccanismo delle preferenze. Osserva, al riguardo, come quelle previste dalla proposta di legge in esame siano di fatto delle «finte preferenze», dal momento che una quota risibile di parlamentari sarà eletta per mezzo delle preferenze e, peraltro, la maggior parte di essi sarà eletta nelle liste delle forze politiche che conseguiranno maggiore consenso elettorale.

Per altro verso, richiama le proposte emendative volte alla promozione della parità nella rappresentanza di genere tra i capilista. Sotto questo profilo, chiede spiegazioni ai relatori e al rappresentante del Governo in merito all'eliminazione del tetto del 60 per cento per la rappresentanza di uno dei due generi tra le candidature a capolista nei collegi plurinominali, che quantomeno garantiva un'adequata, per quanto insufficiente, rappresentanza al genere femminile. Evidenzia, oltretutto, come nel corso delle audizioni informali la maggior parte dei soggetti auditi abbia sottolineato, sul punto, la non conformità della proposta di legge in esame al principio di promozione della parità nella rappresentanza di genere nelle Istituzioni, sancito dall'articolo 51 della Costituzione, come modificato nel 2003.

Con riferimento, poi, alla questione della disciplina in materia di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali – oggetto di modifica al Senato al fine di bilanciare la contestuale eliminazione della cosiddetta «norma anti-cespugli», introdotta nottetempo alla Camera e di dubbia legittimità costituzionale – auspica che la maggioranza torni sui suoi passi e rimetta mano, approvando gli emendamenti di opposizione, alla nuova e tanto contestata disciplina.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP) osserva come il testo in esame presenti numerose contraddizioni rispetto alle finalità che dichiara di perseguire, soffermandosi in particolare su quattro profili.

Il primo riguarda l'obiettivo della stabilità. Rileva, in particolare, come si tratti di una legge elettorale volta a garantire la stabilità del Governo, proposta tuttavia dall'Esecutivo più longevo della storia repubblicana.

Ricorda, peraltro, come nella fase di transizione dalla prima alla seconda Repubblica e nel passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario, all'esigenza di assicurare una maggiore stabilità degli Esecutivi si fosse accompagnata quella di preservare la rappresentanza e la partecipazione democratica. Ritene, invece, che il testo in esame rischi di sacrificare in misura eccessiva tale equilibrio.

La seconda contraddizione concerne, invece, le preferenze. Evidenzia come, a fronte dell'obiettivo dichiarato di restituire agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, il sistema delineato dal provvedimento in esame continui a prevedere una larga quota di eletti attraverso liste e capilista «bloccati».

La terza riguarda la partecipazione elettorale. Fa presente come, mentre si dichiara, da un lato, di voler contrastare l'astensionismo, dall'altro lato il testo introduca, per le forze attualmente non rappresentate in Parlamento, un consistente aggravamento dell'obbligo di raccolta delle firme, richiedendo un numero di sottoscrizioni superiore ai voti ottenuti da una forza politica oggi parte dell'attuale maggioranza.

Infine, rileva una quarta contraddizione nella natura del provvedimento, che a suo avviso appare costruito per favorire l'attuale maggioranza, rischiando tuttavia di produrre effetti opposti rispetto a quelli perseguiti. Ritene, infatti, che il percorso intrapreso possa condurre, più che al risultato auspicato, a un probabile vaglio della

Corte costituzionale, che genera numerosi interrogativi sul destino della futura legge elettorale.

Conclude rivolgendosi alla maggioranza, invitandola a valutare l'opportunità di proseguire lungo tale percorso e sottolineando come le conseguenze della riforma siano suscettibili di incidere anche sulle prospettive politiche degli attuali parlamentari.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) critica, in primo luogo, l'eccessiva complessità del testo in esame, rilevando come, invece, una legge elettorale dovrebbe essere chiara e consentire ai cittadini di comprendere le modalità di voto, il peso della propria scelta e il rapporto tra voti espressi e candidati eletti.

Ritiene, invece, che le numerose modifiche approvate dalla maggioranza prima alla Camera e, poi, al Senato abbiano ulteriormente accresciuto l'incertezza del quadro normativo, rischiando di alimentare il disinteresse verso la partecipazione elettorale.

Critica, inoltre, le disposizioni relative alla presentazione delle liste da parte delle forze politiche non rappresentate in Parlamento, ritenendo che l'elevato numero di firme richiesto determini una sorta di «democrazia a numero chiuso», limitando l'accesso alla competizione elettorale. Sottolinea, infatti, come tali soglie risultino particolarmente gravose e rischino di impedire a forze politiche dotate di un significativo consenso elettorale di concorrere alle elezioni.

Osserva, quindi, che, a fronte di un premio di maggioranza come quello delineato dal provvedimento in esame, volto ad assicurare la stabilità dell'Esecutivo, non sarebbe necessario introdurre ulteriori ostacoli alla rappresentanza delle forze politiche minori. Ritiene, al contrario, che anche le formazioni con un consenso limitato debbano poter concorrere alla competizione elettorale, rappresentando le istanze di una società caratterizzata da forti differenze territoriali e sociali.

Critica, poi, l'insufficiente tutela della parità di genere nella composizione delle liste.

In conclusione, contesta l'impostazione complessiva del provvedimento, ritenendo che le disposizioni introdotte al Senato in materia di raccolta delle firme e di rappresentanza di genere rappresentino ulteriori forme di limitazione della partecipazione democratica.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP) osserva, in via preliminare, come la definizione di una legge elettorale debba muovere anzitutto dall'individuazione degli obiettivi prioritari che attraverso essa si intendono perseguire, conciliandoli con quanto concretamente realizzabile. Ritiene, a tal proposito, che il testo in esame persegua un equilibrio tra rappresentanza proporzionale e stabilità dell'Esecutivo, senza tuttavia affrontare adeguatamente le conseguenze delle scelte compiute.

Critica, poi, la previsione dei capilista «bloccati», evidenziando come essa rischi di limitare la possibilità di scelta degli elettori, soprattutto nei collegi meno popolosi. Ritiene, in particolare, che tale meccanismo rischi di determinare disparità tra gli elettori, quanto alla possibilità di scegliere i propri rappresentanti, nel caso di territori con caratteristiche demografiche sensibilmente differenti.

Sottolinea, altresì, come ogni voto validamente espresso debba trovare adeguata considerazione nel sistema di rappresentanza, mentre nel sistema delineato dal provvedimento i voti espressi a favore di liste che non raggiungano la soglia di sbarramento potrebbero non concorrere all'attribuzione dei seggi.

In conclusione, ritiene necessario un ulteriore approfondimento del testo, evidenziando come le modifiche intervenute nel corso dell'*iter* parlamentare abbiano determinato diverse incongruenze. Prospetta, a tal riguardo, il rischio di un futuro

intervento della Corte costituzionale sulle disposizioni che risultassero non conformi ai principi della Costituzione.

**Alessandro URZÌ** (FDI), dopo aver ricordato che la discussione in corso verte sul complesso delle proposte emendative, rileva come la sede appropriata per approfondire aspetti specifici sia l'esame delle singole proposte emendative, nel corso del quale i relatori certamente non faranno mancare il loro contributo.

Osserva come nel corso dell'esame del provvedimento, fin dalla prima lettura svolta alla Camera, siano stati prospettati, sia nel corso delle audizioni, sia nella discussione, scenari catastrofici, che sono stati ampiamente dibattuti, e come gli elementi emersi nel corso di tale dibattito abbiano indotto all'introduzione di alcuni correttivi sia nel corso dell'esame alla Camera, sia successivamente in sede di esame in seconda lettura da parte del Senato.

Esprime, quindi, un orientamento negativo sul complesso delle proposte emendative, in quanto esse esprimono indirizzi che contrastano con gli orientamenti di fondo del provvedimento in esame. Richiama, quindi, brevemente tali orientamenti di fondo, costituiti dalla garanzia della stabilità dei Governi e, quindi, dell'autorevolezza del Paese, dall'indicazione da parte della coalizione della persona da proporre per la carica di Presidente del Consiglio, dalla tutela delle minoranze linguistiche e dalla reintroduzione delle preferenze. Rileva, in particolare, come la reintroduzione delle preferenze costituisca un fatto storico nella storia elettorale italiana, che consentirà, tra l'altro, di promuovere un riequilibrio della rappresentanza di genere e, in particolare, il rafforzamento della rappresentanza del genere femminile.

**Matteo MAURI** (PD-IDP), dopo aver richiamato gli interventi dei colleghi dell'opposizione che lo hanno preceduto e aver preannunciato l'intenzione di limitarsi ad alcune sintetiche osservazioni, contesta l'affermazione secondo la quale la maggioranza avrebbe tenuto conto, attraverso le modifiche introdotte al Senato al provvedimento in esame, delle critiche e delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni e delle discussioni svoltesi durante l'esame in prima lettura da parte della Camera. Ritene che, se ciò fosse vero, la maggioranza dovrebbe tenere in altrettanta considerazione i rilievi emersi nel corso delle audizioni e delle discussioni svoltesi durante l'esame in terza lettura.

Sottolinea, quindi, come, in realtà, le modifiche introdotte al Senato siano state dettate non da una genuina convinzione della maggioranza sull'opportunità di migliorare il testo della proposta di legge, ma soltanto dal timore di incorrere in una pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale e, come, dunque, il dibattito in corso sia viziato da elementi di ipocrisia. Rileva che le motivazioni di fondo del provvedimento in esame non si basano sull'esigenza di promuovere l'interesse generale o di favorire la partecipazione al voto e alla vita politica, bensì sull'aspettativa, da parte della maggioranza, di trarre un immediato vantaggio politico.

Ritiene che anche la reintroduzione delle preferenze non derivi da una reale convinzione, tanto più che essa non era prevista nel testo originario e in ogni caso è limitata, bensì dalla necessità di disporre di un ulteriore argomento da presentare strumentalmente all'opinione pubblica. Sottolinea, al riguardo, come il numero di deputati che saranno effettivamente eletti con le preferenze risulterà estremamente esiguo e come, dal momento che le preferenze avvantaggiano, in termini di consenso, le grandi forze politiche rispetto a quelle medie e piccole, si determinerà un effetto distorsivo della rappresentanza proporzionale.

Osserva, inoltre, come vada nella stessa direzione della distorsione della

rappresentanza l'aumento del numero di firme necessario per la presentazione delle liste da parte delle forze politiche non presenti in Parlamento.

Richiama, quindi, l'attenzione sull'introduzione surrettizia del premierato operata con il sistema elettorale in discussione, sottolineando come essa sembri rispondere essenzialmente all'esigenza di creare difficoltà allo schieramento avversario attualmente all'opposizione.

Osserva conclusivamente come un provvedimento concepito non nell'interesse generale, ma a proprio vantaggio e a svantaggio degli avversari, sia inevitabilmente destinato a essere di corto respiro.

**Enrica ALIFANO** (M5S) rileva preliminarmente come la legge elettorale, per quanto importante, non sia certamente percepita come prioritaria dai cittadini italiani, che in questo momento ritengono ben più pressante, ad esempio, l'esigenza di interventi volti a fronteggiare l'aumento dei prezzi, in particolare dei carburanti.

Sottolinea, quindi, come la normativa elettorale dovrebbe essere caratterizzata da maggiore stabilità nel tempo, anziché essere periodicamente modificata, e, soprattutto, non dovrebbe essere oggetto di modifiche approvate nell'imminenza delle elezioni.

Ritiene che il pensiero sotteso alla legge elettorale delineata dal provvedimento in esame sia quello secondo il quale i sistemi democratici rappresentativi non risultano più funzionali agli attuali modelli economici e tecnologici e come il provvedimento in esame si inserisca, pertanto, nel quadro di una deriva verso modelli autoritari. Rileva come nei confronti dell'opinione pubblica si tenti di gabbellare tale deriva autoritaria per un aumento del potere di scelta dei cittadini grazie all'introduzione delle preferenze e sottolinea come tale ultimo intervento si traduca, in realtà, in una finzione, in quanto permangono sia i capilista «bloccati» nei collegi plurinominali, sia i deputati eletti nelle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità, che costituiscono segmenti di un unico «listone» nazionale che, peraltro, non può non evocare pensieri sinistri sul piano dei precedenti storici.

**Carmela AURIEMMA** (M5S), dopo aver richiamato le ragioni di contrarietà della propria parte politica al provvedimento in esame già esposte durante la discussione, ricorda come nel corso delle audizioni svolte siano stati evidenziati rilevanti profili di illegittimità costituzionale, non solo e non tanto di specifiche disposizioni, quanto dell'architettura complessiva del provvedimento.

Richiama il principio della legittima aspettativa dell'elettore sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014, in virtù del quale, in un sistema proporzionale, l'elettore nutre la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio negli effetti del voto espresso, vale a dire una diseguale valutazione degli effetti del voto in uscita. Rileva come, in virtù di tale principio, l'espressione delle preferenze comporta la legittima aspettativa che la volontà dell'elettore abbia rilievo, mentre il sistema delineato dal provvedimento in esame determina una palese lesione di tale aspettativa, in quanto prevede un «listone» svincolato dalla rappresentanza territoriale e i capilista «bloccati» nei collegi plurinominali, da cui discende che circa l'80 per cento degli eletti in Parlamento sarà scelto dai partiti e non dagli elettori.

Rileva, dunque, come il provvedimento in esame presenti forti profili di illegittimità costituzionale. Ricorda come nel corso delle audizioni sia stato osservato che la disciplina del numero di firme previsto per la presentazione delle liste, come modificata dal Senato, rappresenti un *unicum* rispetto agli altri Paesi europei. Osserva che tale limite impedisce la partecipazione democratica e contrasta con l'articolo 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo.

Sottolinea, conclusivamente, come il provvedimento in esame costituisca la degna conclusione dell'attività di un Governo che fin dal suo insediamento si è mosso in contrasto con la Costituzione, e cita, al riguardo, i provvedimenti sull'autonomia differenziata e sulla separazione delle carriere dei magistrati. Osserva, infatti, come per avere governi forti occorra rafforzare la democrazia e la partecipazione, anziché limitarle.

Ribadisce, quindi, la netta contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.

**Matteo RICETTI** (AZ-PER-RE), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, dichiara di ritenere il testo approvato dal Senato in seconda lettura persino peggiore di quello licenziato dalla Camera in prima lettura. A suo parere, infatti, l'introduzione del sistema delle preferenze – come disciplinato nella proposta di legge oggi in esame e rivendicato in precedenza dal collega Urzì nel suo intervento – genera, in realtà, un sistema misto, in cui, essendo previsti i capilista «bloccati» nei collegi plurinominali, solo alcuni candidati saranno eletti attraverso le preferenze espresse dagli elettori. Su tale punto, condivide le considerazioni già svolte dal collega Fornaro e sottolinea che ciò potrebbe generare una grave anomalia – di cui poi questa maggioranza dovrà dare conto agli italiani – in quanto nelle liste potrebbero esservi candidati che, pur ricevendo migliaia di preferenze, non risultano tuttavia eletti poiché scavalcati dai capilista.

Rileva anche che, sul tema delle preferenze, si assiste ad un atteggiamento incoerente da parte dei partiti di maggioranza, i quali oggi rivendicano la bontà del sistema delle preferenze introdotto in Senato, quando, invece, alla Camera, durante l'esame in Assemblea in prima lettura, un emendamento di contenuto analogo è respinto con il voto contrario anche di alcuni esponenti della maggioranza stessa.

Interviene, infine, sul tema della rappresentanza di genere, su cui il suo Gruppo ha presentato diversi emendamenti volti a garantirne la parità, nella convinzione che il Parlamento possa svolgere adeguatamente la sua funzione di rappresentanza soltanto se in esso sono rappresentati entrambi i generi, aspetto che la proposta oggi in esame non garantisce.

**Gianangelo BOF** (MISTO-FNV-F), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva innanzitutto che la legge elettorale dovrebbe essere uno strumento per registrare correttamente la volontà politica dei cittadini.

Partendo da tale premessa, ripercorre la genesi politica della proposta di legge elettorale oggi in esame. Si sofferma, in primo luogo, sulla scelta di prevedere la soppressione dei collegi uninominali. Tale scelta è stata dettata, a suo avviso, dal timore dell'attuale maggioranza che alle prossime elezioni, in diversi collegi uninominali, i propri candidati potessero essere in svantaggio rispetto ai candidati della coalizione di centrosinistra. L'abbandono dei collegi uninominali e la scelta per un sistema proporzionale puro, nel caso in cui nessuna lista o coalizione raggiunga la soglia del 42 per cento dei voti validi per l'attribuzione del premio di governabilità, sono state quindi dettate unicamente da ragioni di opportunità politica, che non tengono in alcun modo conto del fatto che gli italiani – nel *referendum* abrogativo sulla legge elettorale del 1993 – hanno invece optato per l'abbandono del proporzionale in favore del maggioritario.

Rileva, inoltre, che il pregio di un sistema elettorale proporzionale sarebbe quello di favorire la rappresentatività del Parlamento. Tale aspetto – nel sistema previsto dal provvedimento in esame – è invece frustrato dall'introduzione del premio di governabilità, che genera effetti distorsivi nella conversione dei voti in seggi.

Proseguendo con la disamina delle vicende politiche che hanno segnato l'*iter* di tale

proposta di legge, dichiara che, a suo avviso, anche la determinazione delle soglie di sbarramento e del numero di firme necessarie per candidarsi sia stata dettata da meri calcoli elettorali volti, in particolare, a ostacolare il suo gruppo nelle prossime competizioni elettorali. A tali meccanismi sono poi stati aggiunti alcuni correttivi ulteriori volti a scongiurare il rischio che il nuovo sistema danneggiasse il gruppo «Noi Moderati», partito di maggioranza.

Riprendendo, infine, la considerazione svolta in premessa, conclude ribadendo come le vicende denunciate dimostrino che tale legge elettorale non è stata affatto costruita per valorizzare la volontà degli elettori, ma risponde, invece, unicamente a logiche di convenienza. Dichiara di non apprezzare tale metodo di lavoro e, inoltre, dal punto di vista tecnico, di non condividere la scelta di introdurre correttivi maggioritari ad un sistema elettorale di tipo proporzionale. Considera queste scelte particolarmente gravi, non tanto per le ripercussioni che possono avere sulle vicende elettorali dei singoli partiti, quanto per il fatto che, a suo avviso, potrebbero condurre a un incremento del tasso di astensionismo causato dalla delusione dell'elettorato in ragione di tale atteggiamento della classe politica.

**Filippo SCERRA** (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, invita la maggioranza ad un'ulteriore riflessione. Ritiene, infatti, che la legge elettorale proposta abbia diverse criticità. In primo luogo, si tratta di una legge che lede principi democratici essenziali, dato che ostacola l'accesso alla competizione elettorale a forze politiche che non sono già presenti in Parlamento. Contesta, inoltre, la scelta di introdurre le preferenze, mantenendo al contempo i capilista «bloccati» nei collegi plurinominali. Osserva anche che questa legge è affetta, a suo avviso, da plurimi vizi di illegittimità costituzionale e che, dunque, sarà in larga parte censurata dalla Corte costituzionale. Infine, rileva che la proposta in esame dà luogo a un sistema complesso e confuso, di cui teme che nemmeno i colleghi di maggioranza abbiano piena contezza, e che – tra l'altro – li condurrà a perdere le prossime elezioni.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, intervenendo sul complesso degli emendamenti, replica ad alcune osservazioni dei colleghi, vertenti anche – a suo avviso, impropriamente – su profili della nuova disciplina elettorale coperti dalla doppia deliberazione conforme delle due Camere e, dunque, non oggetto di nuova deliberazione della Camera in terza lettura.

In primo luogo, mette in luce che alcune delle critiche sollevate nei confronti della proposta in esame siano in realtà riferibili già al «*Rosatellum*», legge elettorale attualmente in vigore, approvata su iniziativa del Partito Democratico. Tale legge è caratterizzata, tra l'altro, dal fatto che dalla sua applicazione potrebbe non emergere una maggioranza politica chiara, obbligando i partiti a stringere accordi a seguito delle elezioni e mettendo così a rischio la stabilità degli Esecutivi che si formano su queste basi.

A tal proposito, osserva che il rischio di instabilità governativa non è, a suo avviso, più accettabile, dato che, negli ultimi anni, si è assistito a un'evoluzione del mondo contemporaneo in cui l'efficienza delle politiche governative è divenuta un parametro essenziale per la competitività degli Stati. Riscontra, però, che spesso l'efficienza è propria di Stati caratterizzati da regimi non democratici. L'obiettivo della presente proposta di legge – in cui, attraverso il premio di governabilità, si è cercata una formula volta a garantire maggiore stabilità – è invece dimostrare che democraticità ed efficienza possono coesistere.

Ribadisce come a suo avviso l'Italia oggi non possa più permettersi governi derivanti da coalizioni post-elettorali che non riescono a lavorare insieme nel lungo periodo,

indipendentemente dal loro colore politico. È necessario, dunque, concordare preventivamente un programma elettorale e il candidato di ciascuna forza politica o coalizione alla Presidenza del Consiglio.

Comprende che questi intenti possano non essere condivisi dai colleghi di opposizione, ma non accetta, invece, che la maggioranza sia accusata di aver costruito una legge elettorale unicamente rispondente ai propri interessi. La proposta di legge in esame è volta a garantire la stabilità politica, valore perseguito da questa maggioranza anche a costo di perdere le prossime elezioni.

Ricorda, inoltre, che, mentre su questa proposta di legge vi è stato, ed è in corso, un significativo dibattito, ciò non è invece accaduto in sede di approvazione delle precedenti riforme elettorali del «*Rosatellum*» e dell'«*Italicum*». In particolare, in questo secondo caso, il Partito Democratico ha addirittura proceduto alla sostituzione dei membri del proprio Gruppo assegnati alla I Commissione che non condividevano le posizioni della segreteria del partito. In relazione a tale vicenda, dichiara, però, di aver apprezzato la coerenza di alcuni colleghi del Partito Democratico che in quell'occasione hanno lasciato il proprio partito, pur di mantenere la propria posizione su aspetti su cui erano in disaccordo rispetto alla linea dettata dalla segreteria di partito.

Riprendendo, infine, alcune considerazioni sulla proposta di legge in esame, dichiara che, a suo avviso, la nuova legge consentirà di eleggere con le preferenze un numero maggiore di parlamentari rispetto al «*Rosatellum*», che prevede, alla Camera, 147 collegi uninominali e l'elezione della restante parte di deputati con metodo proporzionale basato su liste «bloccate». In relazione al sistema delle preferenze – come costruito nella proposta in esame – dichiara, inoltre, di ritenere condivisibile che una parte degli eletti sia selezionata dalle segreterie di partito e che comunque ciò già avviene al giorno d'oggi attraverso la designazione dei candidati nei collegi cosiddetti «sicuri», in cui cioè vi è una maggiore probabilità di essere eletti rispetto ad altri.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara quindi conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Dato conto delle sostituzioni, invita l'onorevole Angelo Rossi, anche a nome degli altri relatori, nonché il rappresentante del Governo, a esprimere il parere sulle proposte emendative.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** esprime parere conforme ai relatori.

**Alfonso COLUCCI** (M5S), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1, constata che il dibattito svoltosi finora ha avuto ad oggetto principalmente riflessioni che riguardano gli effetti di questa proposta di legge elettorale sui partiti. Richiama, invece, l'attenzione sulla posizione dei cittadini rispetto alla disciplina proposta.

Osserva criticamente che, con il meccanismo delle preferenze con capilista «bloccati», un elettore rischia di esprimere la propria preferenza per un determinato candidato e di ritrovarsi, poi, a contribuire invece, con il proprio voto, alla sola elezione, come rappresentante nel proprio collegio, di un altro soggetto – il candidato capolista – che, tra l'altro, sarà probabilmente un uomo, visto che non sono previste le quote di genere nella designazione dei capilista. Tale sistema genera quindi un meccanismo per cui l'elettore non è in grado di prevedere gli effetti del suo voto.

Inoltre, a suo avviso, il significato delle preferenze espresse dagli elettori è anche

svilito dal fatto che – qualora in una delle due Camere si raggiungesse il tetto massimo di seggi attribuibile a ciascuna lista attraverso il premio – i seggi in eccesso saranno sottratti a scapito di coloro che sarebbero stati eletti se si fosse tenuto conto delle preferenze da questi ottenute.

Per correggere tali distorsioni, il suo Gruppo aveva proposto – nel corso della prima lettura – due emendamenti. Il primo, con cui si proponeva un sistema elettorale proporzionale puro con preferenze ed esigue soglie di sbarramento. In via subordinata, un secondo emendamento con cui, nell'ambito del sistema elaborato dalla maggioranza, si proponeva di eliminare la previsione dei capilista «bloccati», prevedendo invece la possibilità di esprimere preferenze per tutti i candidati.

In questa sede, dichiara che il suo Gruppo intende ritornare su tali punti attraverso gli emendamenti presentati, con cui si ripropone, in primo luogo, l'eliminazione dei capilista «bloccati», meccanismo che crea tre diverse categorie di candidati – i candidati capilista, i candidati eletti con le preferenze e, infine, i candidati nelle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità – determinando significative disparità.

Il secondo tema oggetto degli emendamenti del suo Gruppo riguarda la fissazione del numero di preferenze che ogni elettore può esprimere, riducendolo da 3 a 2 al fine di garantire l'alternanza di genere al 50 per cento in ciascuna lista, in conformità all'articolo 51 della Costituzione e coerentemente con quanto previsto dalla normativa in materia di accesso dei partiti politici al beneficio del due per mille. L'equilibrio di genere non è infatti garantito dalla mera alternanza di genere nelle liste. A tal proposito, dichiara di essere stupito dal fatto che la prima Presidente del Consiglio donna in Italia non abbia promosso politiche effettive volte a promuovere l'accesso delle donne alle cariche pubbliche.

Infine, chiede alla maggioranza se sia questo il costo che sono disposti a pagare in nome di un'asserita maggiore stabilità degli Esecutivi ed efficienza della loro azione e se abbiano così poco rispetto per il cittadino e per il valore del suo diritto di voto, che è storicamente considerato «il diritto dei diritti».

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1, in replica alle considerazioni svolte dai deputati di opposizione relativamente al sistema delle preferenze, chiarisce che in ogni sistema elettorale moderno esiste il rischio che un candidato, pur ottenendo numerose preferenze, non riesca comunque ad essere eletto, in quanto l'effettiva elezione dipende sempre dall'effettiva distribuzione dei seggi tra i collegi.

Al riguardo, fa presente che l'obbligo dei candidati inseriti nella lista circoscrizionale per l'attribuzione del premio di governabilità di candidarsi, altresì, come capilista in almeno un collegio plurinominale della medesima circoscrizione, consente, in caso di vittoria della coalizione di appartenenza, l'elezione anche del candidato che ottiene il maggior numero di preferenze per effetto dello scorrimento degli eletti nel collegio plurinominale. Tuttavia, dal momento che la preferenza si esprime tracciando una crocetta e non, ad esempio, scrivendo il nome e il cognome del candidato per il quale l'elettore intende esprimere la preferenza, riconosce che la struttura della scheda potrebbe favorire indirettamente il candidato in posizione diversa dal capolista posto, dalla forza politica di appartenenza, in posizione prioritaria nella lista di collegio plurinominale.

Ricorda inoltre che, con il sistema elettorale attuale, i candidati nei collegi uninominali non sono scelti dai cittadini, bensì dalle segreterie dei partiti.

Rammentato che il suo partito è da sempre favorevole all'introduzione delle

preferenze, ritiene che il sistema introdotto dal provvedimento in esame permetterà ai cittadini di scegliere gran parte dei propri rappresentanti. Ricorda, infine, che la Corte costituzionale, in occasione della sentenza relativa al cosiddetto *Italicum*, non individuò alcuna illegittimità con riferimento ai capilista «bloccati»; si può ragionevolmente ritenere, pertanto, che anche nel caso di specie non vi sarà alcun rilievo di incostituzionalità al riguardo.

**Filippo SCERRA** (M5S), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1, dichiara di apprezzare le considerazioni svolte dal relatore, onorevole Angelo Rossi, in uno dei suoi precedenti interventi, in merito alla legittimità della selezione delle candidature da parte delle segreterie dei partiti. Per altro verso, giudica incoerente la condotta della maggioranza e, nello specifico, del gruppo di Fratelli d'Italia, che introduce solo fittiziamente un sistema di espressione delle preferenze, quando per anni la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha manifestato la necessità di un sistema che permetta realmente ai cittadini di scegliere tutti i propri rappresentanti.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1, sottolinea il paradosso del sistema di espressione delle preferenze delineato dal provvedimento in esame. Si riferisce, in particolare, al caso, in cui, nell'ambito di una coalizione che ottiene il premio di maggioranza, sia eletto un candidato facente parte della relativa lista circoscrizionale, che tuttavia, per ipotesi, potrebbe avere ottenuto, nella lista di collegio plurinominale, un numero di preferenze inferiore a quello di un altro candidato. Quest'ultimo, nonostante sia stato preferito dagli elettori del collegio, per questioni legate alla capienza del collegio plurinominale, non risulterà eletto, determinando così una vera e propria contraddizione logica e una presa in giro dei cittadini italiani.

**Carmela AURIEMMA** (M5S), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1, ritiene che il sistema di espressione delle preferenze delineato dal provvedimento in esame introduca solo fittiziamente la possibilità dell'elettore di scegliere i propri rappresentanti, in quanto almeno i primi eletti di ciascuna lista saranno sostanzialmente già predeterminati dagli automatismi elettorali previsti dal provvedimento in esame. Inoltre, critica il meccanismo per il quale, a causa della struttura della scheda elettorale, i cittadini saranno indirettamente portati a esprimere la propria preferenza per il primo dei candidati in ordine di lista che figura nella lista di collegio plurinominale in posizione diversa da quella di capolista.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1, ricorda anzitutto che esso è stato sottoscritto anche dal proprio gruppo, essendo volto alla correzione di alcune delle criticità che afferiscono al provvedimento. Nello specifico, fa presente che l'emendamento in esame interviene sulla previsione dei capilista «bloccati» nei collegi plurinominali, ritenuta deleteria per la democraticità della competizione elettorale, in quanto suscettibile di vanificare le disposizioni introdotte dal Senato che hanno previsto il sistema di espressione delle preferenze. Si tratta di un intervento che, a suo avviso e viste le passate dichiarazioni, dovrebbe essere condiviso anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, in quanto, soprattutto per i partiti di piccole dimensioni, il sistema elettorale delineato dal provvedimento in esame, sulla base di previsioni statistiche, determinerebbe sovente l'elezione del solo capolista, con un'evidente violazione del principio di uguaglianza del voto.

Chiarisce, poi, che l'emendamento corregge altresì i problemi connessi all'attuale

disciplina delle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di maggioranza, che, per come ideata dalla proposta di legge, non consente all'elettore di conoscere e individuare i propri rappresentanti.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1, osserva che le considerazioni svolte dal collega Fornaro potrebbero essere colte dal relatore, onorevole Angelo Rossi, come uno stimolo a chiarire ai cittadini il meccanismo alla base della proposta di legge elettorale. Sottolinea come sia possibile e del tutto legittimo esprimere valutazioni favorevoli o contrarie al sistema delle preferenze per la selezione dei candidati eletti, ma rileva che, nel caso in esame, la disciplina proposta determina una situazione di oggettiva e irragionevole disuguaglianza tra i candidati, in quanto alcuni di essi – segnatamente, i capilista nei collegi plurinominali – risultano oggettivamente avvantaggiati rispetto agli altri candidati pur presenti nella medesima lista.

Ricorda che, nel sistema proporzionale che ha disciplinato le elezioni politiche dal 1948 al 1992, pur essendo previsti i capilista, essi erano ugualmente sottoposti al meccanismo delle preferenze allo stesso modo degli altri candidati. Nel sistema previsto dalla proposta di legge in esame, invece, i capilista non sono soggetti a tale meccanismo, con il rischio di determinare un maggiore distacco tra gli eletti e gli elettori. Richiama, a titolo esemplificativo, le figure di Nilde Iotti e Aldo Moro, costantemente eletti nei rispettivi territori, con i quali avevano instaurato un rapporto particolarmente stretto.

Auspica, pertanto, l'eliminazione della disposizione relativa ai capilista «bloccati» nei collegi plurinominali, ritenendo che la maggioranza debba puntare sul proprio radicamento territoriale, senza affidare la selezione dei candidati alla volontà della *leadership* politica.

**Enrica ALIFANO** (M5S), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1, sottolinea il paradosso per cui il sistema delle preferenze finirebbe per avvantaggiare il parlamentare eletto nella coalizione che perde le elezioni, in quanto la coalizione vincente vedrebbe eletti numerosi parlamentari nelle liste predisposte ai fini del premio di maggioranza, a scapito quindi dei candidati nei collegi plurinominali sottoposti al meccanismo delle preferenze.

Rileva, pertanto, la necessità di spiegare ai cittadini il complesso meccanismo previsto dalla proposta di legge, che, a suo avviso, determina una situazione di disuguaglianza tra i candidati.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, chiarisce che il sistema elettorale attualmente vigente determina un significativo distacco tra eletti ed elettori e, in particolare, indebolisce il rapporto tra i candidati e i rispettivi territori, anche in ragione della disciplina delle candidature nei collegi uninominali, che consente la candidatura di un soggetto in una regione diversa da quella nella quale dispone del proprio radicamento elettorale.

Sottolinea, invece, che il sistema elettorale delineato dalla proposta di legge in esame consentirebbe l'elezione di un numero significativo di parlamentari attraverso il sistema delle preferenze, anche nelle forze politiche di minori dimensioni, favorendo così la scelta di candidati maggiormente legati ai rispettivi territori.

**Filiberto ZARATTI** (AVS), replicando al relatore, onorevole Angelo Rossi – cui contesta di aver citato, nel corso della seduta odierna, i contenuti del cosiddetto *Rosatellum* più che quelli del provvedimento in esame – ritiene che i presunti effetti

positivi dallo stesso descritti nel suo ultimo intervento non avranno luogo e che gli eventuali scorrimenti dei capilista dei collegi plurinominali, che siano candidati anche nelle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità, determineranno solo in misura esigua l'elezione di parlamentari con il meccanismo delle preferenze.

La Commissione respinge l'emendamento Riccardo Ricciardi 1.1 (*parte ricevibile*).

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, facendo seguito alle intese intercorse per le vie brevi tra i Gruppi, dispone una sospensione della seduta della durata di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 14.10.**

**Alfonso COLUCCI** (M5S), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.2, rileva come anch'esso proponga l'eliminazione dei capilista «bloccati», in quanto, a suo avviso, la coesistenza, nella medesima lista di collegio plurinominale, di soggetti eletti con criteri diversi altera la parità tra i candidati e inficia la libertà di scelta dell'elettore, la cui preferenza espressa viene mortificata dall'elezione prioritaria del capolista «bloccato».

Osserva come siano in gioco sia il diritto di elettorato attivo, vale a dire il diritto dell'elettore di designare i propri rappresentanti con un meccanismo chiaro e prevedibile, sia il diritto di elettorato passivo, sotto il profilo della parità di trattamento fra i candidati.

Nel ricordare come le preferenze siano state introdotte con un emendamento approvato, a scrutinio palese, dal Senato, dopo che un analogo emendamento, a firma del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, era stato respinto dall'Assemblea della Camera in una votazione a scrutinio segreto, rileva come si tratti, in realtà, di preferenze apparenti, in quanto la maggior parte degli eletti sarà costituita da capilista «bloccati».

Sottolinea come il sistema delineato dal provvedimento in esame preveda tre categorie di eletti distinte per modalità di elezione: gli eletti con le preferenze, gli unici a essere scelti direttamente dai cittadini anziché dalle forze politiche; i capilista «bloccati» delle liste di collegio plurinominale; infine, i candidati delle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità. Osserva, inoltre, come nel caso di superamento, da parte della coalizione vincente, del tetto massimo di 220 seggi alla Camera e di 113 seggi al Senato, la riduzione sarà operata a scapito dei deputati eletti con le preferenze.

Rileva, dunque, come si determinerà l'effetto perverso per cui non risulteranno eletti candidati che hanno ottenuto un importante numero di preferenze, mentre risulteranno eletti candidati che non sono stati votati dai cittadini. Sottolinea come, in tal modo, si lede la posizione dell'elettore e, in particolare, la sua legittima aspettativa circa gli effetti del suo voto, e si determinano effetti distorsivi sia sull'elettorato attivo sia sull'elettorato passivo.

Sottolinea, quindi, come l'emendamento in esame preveda la riduzione da tre a due delle preferenze che possono essere espresse, anche al fine di rafforzare la tutela della parità di genere e di promuovere la partecipazione delle donne alla vita istituzionale del Paese, nel rispetto della Costituzione. Rileva come, per effetto del provvedimento in esame, la presenza delle donne nel Parlamento rischi di ridursi e giudica necessario promuovere la presenza delle donne nelle istituzioni in modo sostanziale e non formale e, con riferimento a talune recenti affermazioni di un autorevole esponente del Governo, indipendentemente dal loro abbigliamento.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.2, osserva come, nel caso di provvedimenti che riguardano materie complesse, quale quello in esame, l'introduzione, da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento, di modifiche che non siano state previamente esaminate e istruite in Commissione, rischi di aumentare il rischio di contraddizioni logiche all'interno dei testi normativi, e, in particolare, la possibilità di «inquinamenti» attraverso la presentazione di ulteriori pluricandidature.

Osserva come la promozione della rappresentanza di genere attraverso l'elezione di parlamentari per il tramite delle preferenze rischi di restare confinata al caso di liste che facciano parte di una coalizione, in quanto viceversa, nel caso di liste non coalizzate, gli eventuali eletti saranno con ogni probabilità esclusivamente soggetti candidati come capilista nei collegi plurinominali. Osserva, pertanto, come la competizione nei collegi plurinominali risulti falsata, in quanto i candidati di determinate liste, di fatto, non hanno alcuna possibilità di essere eletti con le preferenze. Ciò, peraltro, potrebbe indurre gli elettori a votare per candidati di altre liste che, viceversa, abbiano possibilità di essere eletti con le preferenze.

Chiede, quindi, ai relatori quale sia la *ratio* della previsione di tre preferenze, anziché di due, ricordando come storicamente il numero delle preferenze esprimibili sia sempre dipeso dal numero di candidati presenti nelle liste e osserva come, nel caso in esame, si preveda un rapporto senza precedenti, vale a dire un numero di preferenze pari alla metà del numero di candidati che possono essere votati.

Rileva, quindi, come l'emendamento in esame preveda la possibilità di esprimere due preferenze in favore di candidati di sesso diverso, perseguendo in tal modo l'obiettivo di una presenza paritaria di uomini e donne nel Parlamento.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Riccardo Ricciardi 1.2, replica alle osservazioni dei colleghi relative alla scelta di introdurre tre preferenze, anziché due. Afferma, al riguardo, che tale soluzione è stata dettata dalla volontà di garantire una maggiore possibilità di scelta per gli elettori chiamati a esprimere il loro voto nei collegi più grandi. Ciò vale, in particolare, per le elezioni del Senato in cui vi sono alcuni collegi il cui territorio coincide con quello della relativa circoscrizione regionale.

Osserva, infine, che la previsione di tre preferenze consente, anche all'interno di ciascuna lista, di incentivare maggiormente i candidati a contribuire alla raccolta del consenso sul territorio nel corso della campagna elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Riccardo Ricciardi 1.2.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.4, ringrazia il relatore Angelo Rossi per le considerazioni svolte sul numero delle preferenze che ciascun elettore può esprimere e ne riconosce la ragionevolezza. Osserva, però, che le norme in questione, a suo avviso, peccano di eccessiva rigidità, in quanto tale obiettivo poteva essere comunque raggiunto tenendo conto del numero degli elettori e dell'ampiezza del territorio delle diverse circoscrizioni e dei diversi collegi.

Rileva, inoltre, che desta perplessità anche la scelta di non modulare il numero di candidature sulla base della grandezza dei singoli collegi plurinominali. Ciò non potrà che implicare difficoltà nella compilazione delle liste, in particolare per i partiti che, verosimilmente, non riusciranno ad ottenere seggi nelle circoscrizioni più piccole e conseguentemente, gli stessi elettori potrebbero essere indotti a privilegiare la logica del «voto utile».

Sottolinea che tali obiezioni non sono meramente strumentali al confronto politico,

ma costituiscono valutazioni di carattere tecnico ed esprime rammarico per il fatto che non verranno prese in considerazione dalla maggioranza per evitare ulteriori modifiche in terza lettura, quando invece tali correzioni avrebbero giovato a tutti, determinando un oggettivo miglioramento del testo in esame.

**Matteo RICHETTI** (AZ-PER-RE) interviene sull'emendamento Bonafè 1.4, che dichiara di sottoscrivere. Riprendendo le considerazioni del collega Fornaro, aggiunge che la scelta di prevedere le preferenze, ma con i capilista «bloccati», penalizza in particolar modo i partiti che competono al di fuori delle coalizioni. Tali partiti, che sono già svantaggiati sul fronte delle soglie di sbarramento, non potendo né usufruire della regola del ripescaggio del «miglior perdente», né contare sulla possibilità di ottenere eletti nell'ambito delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, saranno inoltre incentivati a ricorrere alle pluricandidature come capolista nei collegi plurinominali, prassi che ritiene poco virtuosa.

Sottolinea che non si tratta di considerazioni di parte, ma di osservazioni di carattere tecnico e invita la maggioranza a trovare una soluzione per superare tale sistema di preferenze, foriero di disparità, optando o per un sistema senza preferenze o per l'applicazione di queste ultime a tutti i candidati, senza l'eccezione dei capilista.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.4, chiarisce che, strutturando la competizione sull'espressione di un massimo di tre preferenze, anziché due, si è cercato di garantire un maggiore pluralismo territoriale, soprattutto nei collegi in cui sono presenti più province e in cui, quindi, accordi tra candidati avrebbero potuto favorire una maggiore concentrazione dei voti di preferenza espressi in alcuni territori del collegio piuttosto che in altri.

Sul tema del cosiddetto «voto utile», che avvantaggerebbe i candidati di taluni partiti piuttosto che quelli di altri, ritiene che si tratti di una evenienza che può prodursi anche nel funzionamento di altri sistemi elettorali, anche se certamente esso si accentua in un sistema elettorale con premio di maggioranza.

In merito alla previsione di regole omogenee nei diversi collegi, in relazione al numero delle candidature a al numero di preferenze esprimibili – senza valorizzare le differenze esistenti tra gli stessi, come auspicato da alcuni colleghi – dichiara che si tratta di una scelta dettata dall'esigenza di agevolare la comprensione del nuovo sistema elettorale per gli elettori, evitando eccessiva confusione sul punto.

**Nazario PAGANO** (FI-PPE), *presidente e relatore*, desidera rimarcare il tenore dell'attuale dibattito, che, attraverso il confronto tra i colleghi di opposizione e, in particolare, il relatore Angelo Rossi, consente di affrontare in modo approfondito i numerosi argomenti connessi alla proposta di legge in esame.

**Alfonso COLUCCI** (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.4, osserva ironicamente che la discussione in corso potrebbe essere interessante se avesse davvero ad oggetto il tema delle preferenze – che, invece, questa maggioranza non ha mai realmente voluto, dato che ha respinto gli emendamenti che propongono di eliminare i capilista «bloccati» e di applicare le preferenze a tutti i candidati. Invita, quindi, la maggioranza ad evitare dichiarazioni di mera propaganda.

Precisa, inoltre, che il suo Gruppo non difende di certo il «*Rosatellum*» – sistema che, a suo avviso, è stato ideato anche con l'intento di ostacolare il suo partito nella competizione elettorale – ma, pur considerando quella legge elettorale pessima, ritiene quella in esame ancora peggiore.

Infine, ribadisce che questa proposta di legge elettorale, nell'introdurre un siffatto sistema di preferenze, crea effetti distorsivi che incidono sia sul diritto di elettorato passivo, sia sul diritto di voto del cittadino, comprimendo la partecipazione democratica.

**Matteo MAURI** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.4, ritiene che la disciplina del voto di preferenza debba tenere conto di tutti gli interessi in gioco. In questo senso, pur comprendendo le considerazioni del relatore, Angelo Rossi, in ordine al fatto che la possibilità di esprimere fino a tre preferenze potrebbe favorire la competitività tra i candidati nei territori, ritiene tuttavia che essa sia suscettibile di ostacolare un'adeguata rappresentanza di genere in Parlamento, come opportunamente esplicitato nel precedente intervento del collega Fornaro.

Per altro verso, poi, richiama l'effetto distorsivo evidenziato dal collega Richetti, per il quale le principali forze politiche trarranno ulteriore beneficio dalla disciplina delle preferenze introdotta al Senato, a discapito delle forze politiche minori. In questo senso, osserva infatti che solo i candidati delle forze politiche maggiori avranno interesse a svolgere un'intensa campagna elettorale sul territorio, consapevoli della reale possibilità di essere eletti grazie alle preferenze.

Nel rilevare che la maggioranza non ha addotto valide argomentazioni per contrastare le obiezioni sollevate sul punto dai colleghi di opposizione che lo hanno preceduto, ritiene che il modo migliore per soddisfare le richiamate esigenze sia quello di prevedere che nei collegi plurinominali il meccanismo di elezione sia fondato esclusivamente sulle preferenze.

**Gianangelo BOF** (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.4, nel sottolineare che la Commissione Affari costituzionali sta svolgendo l'esame del provvedimento non in prima, bensì in terza lettura, ricorda come gli emendamenti volti alla introduzione delle preferenze nel sistema elettorale italiano, presentati in prima lettura solamente da Futuro nazionale e da Fratelli d'Italia, siano stati bocciati da un voto in Assemblea che ha visto, nel segreto dell'urna, una convergenza tra maggioranza e opposizione. Nel constatare pertanto come alcune forze politiche, allora contrarie, siano ora favorevoli alle preferenze, si domanda cosa sia cambiato in questo lasso di tempo. Da parte sua, è portato a ritenere tale contraddizione espressione o di un cortocircuito logico o, in alternativa, di una crescente influenza del ruolo del movimento politico «Futuro nazionale» negli equilibri del sistema politico italiano.

**Enrica ALIFANO** (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.4, ritiene che la maggioranza abbia usato le preferenze come mero *spot* elettorale, veicolando un messaggio che non corrisponde alla realtà. Considera pertanto erronee e gravi le dichiarazioni del relatore Angelo Rossi, specialmente alla luce della elevata tecnicità della materia elettorale, che non consente ai cittadini di verificare con facilità la veridicità degli *slogan* veicolati dagli esponenti politici.

**Roberto GIACHETTI** (IV-CR) ritiene che la maggioranza non debba preoccuparsi delle proprie capacità di comunicazione politica, se davvero, come sostiene il relatore Angelo Rossi, è riuscita a convincere i cittadini di aver reintrodotta le preferenze del sistema elettorale italiano.

Intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.4, evidenzia come esso proponga un meccanismo di espressione delle preferenze diverso da quello – che non esita a definire «drogato» – previsto dal provvedimento in esame, che a suo giudizio riflette le spaccature interne alla maggioranza.

Rivolgendosi poi al collega Bof, lo rassicura del fatto che il Gruppo di Italia viva si è sempre schierato a favore della reintroduzione delle preferenze.

In conclusione, dichiara di condividere le riflessioni dei colleghi Fornaro e Richetti in merito all'effetto distorsivo che il meccanismo delle preferenze introdotto al Senato produrrà alle prossime elezioni politiche, favorendo Fratelli d'Italia, Partito democratico e MoVimento 5 Stelle a discapito di tutte le altre forze politiche.

**Alessandro COLUCCI** (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, replicando alle considerazioni svolte da alcuni colleghi di opposizione, si dichiara invece convinto che anche nelle forze politiche minori vi sarà l'interesse a favorire l'elezione di propri candidati attraverso il meccanismo delle preferenze. Ritene, infatti, che la facoltà di proporre pluricandidature dei capilista nei collegi plurinominali apra le porte, anche in tali forze politiche, all'elezione di parlamentari con il meccanismo delle preferenze.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, dichiara di condividere le considerazioni del relatore Alessandro Colucci. Dissente, invece, dal collega Alfonso Colucci, ritenendo che i collegi uninominali maggioritari non siano equiparabili e alternativi alle preferenze.

Per altro verso, ricorda come già l'*Italicum* prevedesse i capilista «bloccati» e sottolinea come, sul punto, la Corte costituzionale non abbia ravvisato profili di illegittimità. Non comprende, pertanto, le critiche di ordine costituzionale sollevate dai colleghi di opposizione sulla questione.

Con riguardo, infine, all'introduzione delle preferenze nel sistema elettorale, rammenta che, nel corso dell'esame in prima lettura, le forze politiche di opposizione che ne proposero la relativa reintroduzione furono solamente Futuro nazionale – con un emendamento recante un modello difficilmente attuabile – e il MoVimento 5 Stelle – nell'ambito di una proposta emendativa più ampia e complessa.

Ribadisce, in conclusione, anche a nome degli altri relatori, il parere contrario sull'emendamento Bonafè 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.4.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, secondo quanto stabilito nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 11 di martedì 29 settembre.

**La seduta termina alle 15.10.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 29 settembre 2026

## XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

### SEDE REFERENTE

*Martedì 29 settembre 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2026.

[Nazario PAGANO](#), presidente e relatore, dato conto delle sostituzioni, comunica che è stata avanzata dal gruppo del Partito Democratico la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative e che la seduta si è conclusa con la reiezione dell'emendamento Bonafè 1.4, e che i lavori riprenderanno quindi dall'emendamento Boschi 1.5, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

[Roberto GIACHETTI](#) (IV-CR), intervenendo sull'emendamento Boschi 1.5, ricorda che, a ottant'anni dall'introduzione del suffragio femminile in Italia, quello della parità di genere è ancora un tema di primaria importanza.

Fa presente che il suo gruppo, oltre ad aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni su questo tema, ha anche presentato ulteriori emendamenti volti alla correzione del testo di legge in esame, che, a suo avviso, non tutela sufficientemente i diritti delle donne.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Boschi 1.5, rilevando, tra l'altro, come esso intervenga sul tema delle preferenze, riducendone il numero da tre a due.

Esprime insoddisfazione per le argomentazioni già illustrate dal relatore, onorevole Angelo Rossi, nelle precedenti sedute, secondo cui la previsione di tre preferenze

sarebbe funzionale ad assicurare una maggiore rappresentatività nei collegi di più ampie dimensioni. Tale motivazione, a suo avviso, non risulta convincente, considerato che la medesima disciplina si applicherebbe anche nei territori caratterizzati da una minore consistenza demografica e che la previsione di tre preferenze potrebbe ostacolare il conseguimento di una più equilibrata rappresentanza di genere.

Sottolinea, inoltre, come nella legislazione elettorale regionale sia stata coerentemente adottata la possibilità di esprimere due preferenze, anziché tre. Rileva che una disciplina differente è prevista per le elezioni europee, ma osserva che, in tale caso, i bacini elettorali sono significativamente più ampi e non si pongono le medesime criticità richiamate.

**Carmela AURIEMMA** (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Boschi 1.5, rilevando come la previsione di tre preferenze, a fronte di liste composte complessivamente da sei candidati, unitamente alla disciplina della lista dei candidati per l'assegnazione del premio di maggioranza, determini, nelle regioni di minori dimensioni, una competizione elettorale sostanzialmente circoscritta a tre candidati. Ciò, a suo avviso, finirebbe per rendere il nuovo sistema delle preferenze non effettivo, ma meramente formale.

Conclude osservando che la parità di genere, a suo avviso, non sarebbe adeguatamente garantita da un sistema fondato su tre preferenze, risultando invece maggiormente tutelata dalla previsione di due preferenze.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, fa presente che la previsione di tre preferenze è volta a rispondere alle esigenze proprie dei collegi pluriprovinciali, nei quali, in considerazione della maggiore consistenza demografica, occorre evitare che accordi tra due candidati possano di fatto saturare i seggi disponibili, impedendo ai candidati espressi dalle province di minori dimensioni di competere in condizioni di parità. Chiarisce, al riguardo, che, per ragioni di uniformità della disciplina elettorale, non sarebbe stato possibile prevedere sistemi di espressione delle preferenze differenti tra le diverse regioni o tra i diversi territori.

Si dichiara in disaccordo con le osservazioni della collega Auriemma, sostenendo che il sistema a tre preferenze sia volto a favorire, anziché a ostacolare, la parità di genere, dal momento che l'espressione della terza preferenza per un candidato di sesso maschile presuppone che sia stata precedentemente espressa una preferenza per una candidata del sesso opposto.

Rileva, inoltre, che il combinato disposto tra la previsione della presenza dei generi in rapporto di 60 e 40 nella lista relativa al premio di maggioranza e l'alternanza di genere nelle liste circoscrizionali consentirà di assicurare un'adeguata tutela del genere meno rappresentato.

In conclusione, esprime la convinzione che il sistema introdotto dal provvedimento in esame consentirà, nelle future consultazioni elettorali, un significativo numero di elezioni determinate dall'espressione delle preferenze da parte dei cittadini.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), intervenendo in replica alle considerazioni svolte dal relatore, onorevole Angelo Rossi, secondo il quale gli strumenti richiamati favorirebbero la presenza femminile in Parlamento, osserva che tali meccanismi troverebbero effettiva applicazione esclusivamente a beneficio della coalizione risultata vincente, in quanto unica ad avvalersi della lista finalizzata all'attribuzione del premio di maggioranza, nonché dei partiti di maggiori dimensioni, gli unici che avrebbero concrete possibilità di eleggere più candidati nel medesimo collegio.

Evidenzia, pertanto, il rischio di un arretramento sul piano della tutela della rappresentanza femminile in Parlamento, paventando una possibile violazione dell'articolo 51 della Costituzione, che sancisce la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

Rileva, inoltre, che l'emendamento in esame, così come i successivi, è volto a sopprimere la previsione dei capilista «bloccati», anche in considerazione del fatto che l'eliminazione del rapporto 60 a 40 tra i due generi – rispetto al quale il suo gruppo avrebbe auspicato una ripartizione paritaria del 50 per cento – potrebbe determinare una minore rappresentanza del genere femminile.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 1.5.

**Emma PAVANELLI** (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.6, dal contenuto, a suo avviso, parzialmente analogo a quello testé respinto dalla Commissione in materia di preferenze e alternanza di genere, rileva che l'attuale legge elettorale ha dimostrato la possibilità di assicurare un'adeguata rappresentanza femminile, come comprovato, a suo avviso, dall'esperienza del Movimento 5 Stelle.

Osserva, tuttavia, che, con il sistema introdotto dal provvedimento in esame il meccanismo delle preferenze assumerebbe una rilevanza assai limitata per i partiti di minori dimensioni, per i quali la maggior parte degli eletti sarebbe costituita dai capilista, nonché, per la coalizione risultata vincente, dai candidati inseriti nella lista finalizzata all'attribuzione del premio di maggioranza.

Sottolinea, infine, che la lista prevista per l'attribuzione del premio di maggioranza non garantirebbe un adeguato collegamento tra i candidati eletti e i rispettivi territori di riferimento, non essendo previsto, a suo avviso, un effettivo legame territoriale tra tali candidati e le circoscrizioni nelle quali risultassero eletti.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, intervenendo in replica alle considerazioni svolte dalla collega Pavanelli, precisa che i seggi assegnati mediante la lista finalizzata all'attribuzione del premio di maggioranza sono determinati sulla base dei risultati conseguiti da ciascun partito nelle rispettive liste circoscrizionali, circostanza che, a suo avviso, assicura il collegamento territoriale dei candidati.

In risposta alle considerazioni dell'onorevole Pavanelli sull'attuale legge elettorale, ricorda che, in occasione della votazione finale di tale legge, i deputati del Movimento 5 Stelle abbandonarono l'Aula, formulando critiche a suo avviso analoghe a quelle oggi rivolte alla proposta di legge elettorale in esame.

Sottolinea, inoltre, che, in ragione del divieto costituzionale di mandato imperativo, non sarebbe possibile prevedere che i candidati eletti in una determinata regione debbano necessariamente essere originari della stessa.

In conclusione, osserva che i partiti possono, analogamente a quanto avviene nell'ambito della legislazione elettorale vigente, adottare autonomamente misure volte a garantire la parità di genere, ad esempio attraverso la candidatura di un numero significativo di donne come capilista.

**Carmela AURIEMMA** (M5S), dopo aver replicato al relatore, on. Angelo Rossi, che nel Movimento 5 Stelle la scelta dei candidati non è decisa dalla «segreteria», ma avviene attraverso uno specifico meccanismo di selezione interna, pone l'accento sulla previsione – già evidenziata dalla collega Bonafè – per cui circa l'80 per cento dei parlamentari verrà eletto tra i capilista «bloccati», specialmente nelle formazioni politiche minori.

Ritiene quindi che il legislatore, tenuto a delineare un sistema elettorale conforme ai principi costituzionali, debba fare uno sforzo in più per evitare che la promozione della parità di genere – sul piano della rappresentanza politica – sia una questione interamente rimessa alle scelte delle segreterie di partito.

**Vittoria BALDINO** (M5S) sottolinea come il relatore, on. Angelo Rossi, usi, per difendere la nuova disciplina delle preferenze, le stesse argomentazioni già addotte nel corso della prima lettura per giustificare le previsioni di una proposta emendativa – poi respinta dall'Assemblea – che le introduceva senza avere riguardo al rispetto della parità di genere.

Per altro verso, ritiene che, con riguardo ai partiti minori, sarà difficile l'elezione dei relativi candidati con il sistema delle preferenze, dato che il meccanismo delle pluricandidature, unitamente alla previsione di capilista bloccati, relegherà gli elettori in posizione marginale rispetto alla determinazione degli eletti.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.6.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) evidenzia l'importanza dell'emendamento a sua prima firma 1.7 – condiviso da deputati di altri Gruppi di opposizione –, che, sopprimendo la previsione di capilista «bloccati», elimina uno dei profili di maggiore criticità della proposta di legge in esame.

Sottolinea quindi come il suo Gruppo, al fine di avvicinare eletti ed elettori, abbia presentato diverse proposte emendative. In questo senso, menziona quelle volte alla creazione di collegi uninominali proporzionali e quelle relative all'espressione di preferenze «secche», per prevenire le distorsioni che la disciplina del provvedimento in esame rischia di produrre. Auspica pertanto che la maggioranza – ed in particolare il Gruppo di Fratelli d'Italia – voti a favore dell'emendamento a sua prima firma, contribuendo con ciò al superamento di quello che non esita a definire un meccanismo delle preferenze fasullo. Con riguardo invece alla questione della rappresentanza di genere, dopo aver aspramente criticato l'eliminazione del tetto del 60 per cento per la rappresentanza di uno dei due generi nelle candidature a capilista e dopo aver ricordato che il suo Gruppo ha presentato un emendamento per introdurre un tetto al 50 per cento, rivolge un appello ai colleghi di maggioranza, invitandoli a votare a favore di tale proposta emendativa.

**Emma PAVANELLI** (M5S), preannunciato il proprio voto favorevole sull'emendamento Bonafè 1.7, risponde al relatore, on. Angelo Rossi, che, se è vero che i parlamentari rappresentano la Nazione, è altrettanto vero che il Senato della Repubblica viene eletto su base regionale. Si dichiara pertanto convinta della necessità di preservare e valorizzare l'effettività di un legame tra eletto e territorio di elezione.

Con riferimento poi alla questione della parità di genere, sottolinea come il MoVimento 5 Stelle sostenga l'emendamento del Partito democratico volto a consentire la rappresentanza di genere paritaria tra i capilista. Ritiene infatti che, attraverso l'approvazione di tale proposta emendativa, si possa dare un importante segnale al Paese.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, sottolinea come nella proposta di legge in esame – a differenza del *Rosatellum* – sia previsto che i candidati nelle liste circoscrizionali per l'eventuale assegnazione del premio di governabilità siano candidati altresì in almeno uno dei collegi della medesima circoscrizione, con ciò rafforzando la relativa

rappresentatività territoriale. Pertanto, anche sotto il profilo del legame tra eletti e territori di elezione, considera migliorativa la nuova disciplina normativa. Sul tema delle preferenze, dichiara di non comprendere le critiche provenienti dall'opposizione, considerato che nell'*Italicum* erano previste con una disciplina analoga a quella del provvedimento in esame e nel *Rosatellum* non erano affatto contemplate.

**Carmela AURIEMMA** (M5S), replicando al relatore, on. Angelo Rossi, ritiene che non sia garantita neppure da questa proposta di legge l'effettività di un legame tra candidato e territorio, dal momento che, ad esempio, potrebbe essere candidato in Campania un cittadino residente in una diversa regione. Sottolinea, pertanto, come la questione posta in precedenza dalla collega Pavanelli si incentrasse sulle criticità che segnano il provvedimento in esame sul piano politico, prima ancora che normativo.

**Nicola STUMPO** (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal relatore, on. Angelo Rossi, nel suo ultimo intervento, evidenzia come il candidato nella lista circoscrizionale per l'assegnazione del premio di governabilità possa essere candidato, oltre che in un collegio plurinominale della medesima circoscrizione, anche in collegi plurinominali ricompresi in altre circoscrizioni. Ritiene pertanto che la concreta applicazione del sistema delle pluricandidature avrà effetti negativi sulla capacità rappresentativa delle regioni.

**Federico FORNARO** (PD-IDP) crede che il problema sollevato dai colleghi di opposizione stia nell'uso distorto delle pluricandidature, che, specie con riguardo all'elezione dei senatori nelle piccole circoscrizioni, come la Basilicata, rischia di compromettere l'elezione dei tre rappresentanti richiesti a livello regionale, con ciò palesando un profilo di dubbia legittimità costituzionale del provvedimento in esame. Pur distanziandosene nel merito, riconosce quindi la logica che era sottesa alla precedente disciplina dei capilista «bloccati». Per altro verso, ammesso che il sistema delle pluricandidature possa favorire l'elezione di alcuni candidati con il meccanismo delle preferenze, ritiene che esso violi i principi costituzionali in materia di esercizio del diritto di voto, rendendo poco intellegibile a priori il risultato della scelta dell'elettore.

**Filiberto ZARATTI** (AVS), nel criticare la disciplina contenuta nella proposta di legge in esame, ritiene che la questione della promozione della parità di genere nelle cariche elettive vada affrontata con maggiore serietà, tenuto conto del percorso normativo *bipartisan* che, in merito, ha caratterizzato la storia recente del Paese, ma che ora rischia di essere vanificato. Invita pertanto i colleghi di maggioranza a un'attenta riflessione.

In termini più generali, individua nella confusionaria e incerta disciplina del sistema di attribuzione dei seggi uno dei più gravi *vulnus* del provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che la complicata disciplina delle candidature – specie dei candidati nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio di governabilità – sia ben peggiore di quella vigente – che pure prevede liste bloccate – e finisca per pregiudicare la riconoscibilità degli eletti da parte del corpo elettorale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 1.7, Ziello 1.8 e Boschi 1.9.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.12, rileva come esso riguardi una delle questioni più gravi implicate dal provvedimento in esame, vale a dire la norma che prevede l'aumento del numero di firme necessarie per la

presentazione delle liste, che, come rilevato nel corso delle audizioni, fra gli altri dal professor Ainis, presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale.

Ricorda come nel corso dell'esame al Senato sia stata soppressa la norma che prevedeva una soglia di sbarramento per le liste coalizzate al di sotto della quale i voti ottenuti dalla lista non sarebbero stati attribuiti alla coalizione, ma, nel contempo, sia stato addirittura quadruplicato il numero di sottoscrizioni necessario per la presentazione delle liste.

Rileva come un tema del genere, attesa la sua delicatezza e complessità, si sarebbe dovuto affrontare e istruire in Commissione, anziché direttamente in Assemblea, e chiede, anche al fine di fornire elementi per le eventuali valutazioni della Corte costituzionale, sulla base di quali parametri sia stato definito il numero delle sottoscrizioni. Osserva come il numero complessivo di firme richiesto sia superiore ai voti ottenuti da forze politiche che sono rappresentate in Parlamento con un gruppo parlamentare.

Rileva come la norma sulla quale interviene l'emendamento in esame sia slegata da qualsiasi parametro democratico, anche in considerazione del fatto che i singoli collegi plurinominali hanno dimensioni demografiche notevolmente diverse.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU), associandosi alle considerazioni del deputato Fornaro, sottolinea l'urgenza di una spiegazione da parte dei relatori e del Governo circa la *ratio* di una norma concernente l'accesso alle competizioni elettorali e che va a incidere sia sull'elettorato attivo sia sull'elettorato passivo.

Ricorda come la giurisprudenza della CEDU e le norme presenti in altri ordinamenti non escludono la possibilità di prevedere barriere al fine di evitare la proliferazione di liste prive di effettivo radicamento, ma tali barriere non devono essere irragionevoli o discriminatorie e non possono impedire di presentarsi a forze politiche esistenti nel Paese.

Ricorda, inoltre, come il codice di buona condotta in materia elettorale, elaborato dalla cosiddetta «Commissione di Venezia» del Consiglio d'Europa, raccomandi che il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste non superi l'1 per cento degli elettori della circoscrizione. Sottolinea quindi come tale limite venga superato nel caso del Molise e della Basilicata. Ricorda, altresì, come la giurisprudenza consideri sicuramente illegittimo un numero di firme superiore all'1 per cento ma non necessariamente legittimo un numero inferiore all'1 per cento, in quanto occorre comunque considerare anche le modalità di raccolta delle sottoscrizioni. Rileva, al riguardo, come il provvedimento in esame preveda la sola modalità cartacea, nonostante il ricorso alla modalità digitale non soltanto sia praticabile ma offra anche maggiori garanzie di sicurezza.

Chiede ai relatori una risposta che non può essere quella di affermare, come è stato fatto, che la norma risponde all'esigenza di evitare la vittoria della coalizione di centrosinistra.

**Angelo ROSSI** (FDI) nega sia mai stato affermato da parte dei relatori quanto riportato dal deputato Magi.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU) ribadisce conclusivamente di ritenere la norma, che l'emendamento in esame mira a correggere, irragionevole e discriminatoria.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) rileva come quando si predispongono provvedimenti importanti, quale quello in esame, sarebbe necessario mantenere il rapporto con la

realtà.

Osserva come un numero di firme così elevato per la presentazione delle liste non sia previsto in alcun altro ordinamento europeo e come la selezione delle forze politiche e dei candidati debba avvenire attraverso il voto degli elettori e non prevedendo barriere alla presentazione delle liste.

Rileva come, a suo avviso, il numero di firme previsto dall'ordinamento vigente sia già eccessivo e come il suo incremento non vada certo nella direzione, pur unanimemente perseguita a parole, di favorire la partecipazione e combattere l'astensionismo, e come si traduca di fatto, essendo esentate dalla raccolta delle firme le forze politiche già presenti in Parlamento, in una «legalizzazione della casta».

Ricorda come il sistema elettorale proporzionale, che prevedeva un numero esiguo di firme per la presentazione delle liste, abbia garantito al Paese decenni di pace e di sviluppo e come la norma che l'emendamento in esame mira a correggere prefiguri uno Stato in cui si disincentiva la partecipazione dei cittadini, uno Stato autoritario.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) rileva come il tema in esame non possa essere liquidato come secondario ma sia centrale, in quanto attiene alle condizioni di accesso alla competizione elettorale. Osserva come l'impianto del sistema elettorale delineato nel provvedimento in esame sia proporzionale e, come alla luce di ciò, appaia ancor più incomprensibile l'aumento delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Ripercorre, quindi, la genesi della norma che ha previsto tale aumento, che è stata introdotta dopo la soppressione di un'altra norma palesemente incostituzionale, quella che escludeva dal computo dei voti della coalizione i voti delle liste coalizzate che non avessero ottenuto il 3 per cento. Sottolinea quindi come il rimedio sia peggiore del male, in quanto anche la norma sull'aumento delle firme presenta forti profili di illegittimità costituzionale.

Non nega l'esigenza di scoraggiare la presentazione di liste goliardiche o che comunque non siano espressione di forze politiche realmente esistenti, ma ritiene che, per soddisfare tale esigenza, debbano essere individuate altre soluzioni, e sottolinea come il numero di firme richiesto per la presentazione delle liste dal provvedimento in esame sia addirittura superiore al numero di voti ottenuto da liste rappresentate in Parlamento.

Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento in esame, al fine di individuare, anche attraverso una riformulazione, una soluzione condivisa, anche, tra l'altro, per prevenire una possibile pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

**Vittoria BALDINO** (M5S) si associa alla richiesta della deputata Bonafè e rileva come la norma in questione renda evidente il motivo per cui non si dovrebbero adottare leggi elettorali nell'imminenza delle elezioni.

Osserva come la *ratio* della norma che aumenta il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste sia incomprensibile e come la finalità di evitare l'eccessiva frammentazione si sarebbe potuta perseguire attraverso l'introduzione di una soglia di sbarramento più alta, alla quale non si è fatto ricorso per motivi di convenienza politica della maggioranza.

Rileva, dunque, come la norma in questione non sia soltanto costituzionalmente illegittima, ma anche moralmente deprecabile.

**Carmela AURIEMMA** (M5S) rileva come, in realtà, la *ratio* della norma che aumenta il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste sia evidente e come essa consista nella volontà di bloccare la possibilità per il centrosinistra di convogliare nella propria coalizione forze politiche che sono al di fuori del Parlamento.

Ritiene che i profili di illegittimità costituzionale della predetta norma siano palesi, in quanto i mezzi utilizzati per perseguire l'obiettivo, in sé condivisibile, di evitare l'eccessiva frammentazione sono manifestamente sproporzionati. Sottolinea, infatti, come il numero di firme richiesto sia abnorme, specialmente se rapportato non soltanto al numero degli elettori ma anche al numero dei votanti, e come la norma leda il diritto di elettorato sia attivo sia passivo.

Rileva come possa risultare estremamente difficile raccogliere 6000 firme nei piccoli collegi, né la soluzione può essere quella di rinunciare in tali collegi alla presentazione della lista, in quanto deve essere consentita a ciascuna forza politica la possibilità di presentarsi in tutto il territorio nazionale

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP), rivolgendosi al relatore Angelo Rossi, al quale riconosce di aver seguito il dibattito con puntualità e correttezza, sottolinea come il tema oggetto dell'emendamento in esame sia dirimente.

Richiama, quindi, la questione dell'astensionismo, ricordando le basse percentuali di affluenza registratesi in occasioni di recenti elezioni suppletive, e rileva come negli ultimi decenni da parte di tutte le forze politiche si sia compiuto l'errore di usare le leggi elettorali come strumento per coartare l'assetto del sistema politico e della rappresentanza. Ricorda come, ad esempio, il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario avvenne, fra il 1992 e il 1994, in nome dell'esigenza di garantire la stabilità dei Governi. Osserva, tuttavia, come la norma in esame sia viziata da evidente faziosità, in quanto non risponde in realtà a esigenze di carattere generale, quale quella di garantire la stabilità, bensì a un interesse politico di parte della maggioranza e del Governo, e, in particolare, alla volontà di ostacolare la parte politica avversa, e giudica ciò particolarmente grave.

Conclude, quindi, citando Pietro Calamandrei, di cui è stato celebrato lo scorso 27 settembre il settantesimo anniversario della morte, il quale affermava che quando si discute in Parlamento della legge elettorale i banchi del Governo devono rimanere vuoti.

**Filippo SCERRA** (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.12, fa presente come l'esame della proposta di legge elettorale si stia conducendo con un metodo che ritiene profondamente sbagliato. Ritiene, infatti, che dall'impianto del provvedimento traspaia la volontà delle forze di maggioranza di incidere sugli equilibri politici penalizzando le forze di opposizione. Evidenzia, infatti, come le disposizioni introdotte sembrino rispondere a valutazioni di convenienza elettorale, con particolare riferimento agli effetti che esse potrebbero produrre sulle forze politiche attualmente rappresentate in Parlamento. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento rischia di rafforzare un meccanismo di autoconservazione del sistema politico, poiché, anche per effetto della mancata introduzione di un sistema di effettiva e integrale selezione degli eletti mediante le preferenze, una parte molto rilevante degli stessi eletti continuerebbe a essere determinata dalle scelte dei vertici di partito. Rileva come tale assetto finisca per consolidare la posizione dei parlamentari uscenti e, al tempo stesso, per rendere più difficile l'ingresso in Parlamento di nuove forze politiche, liste civiche o soggetti politici emergenti, in conseguenza dell'incremento delle firme necessarie alla presentazione di liste non rappresentate da partiti in Parlamento. Osserva, quindi, come il provvedimento contribuisca ad aumentare la distanza tra cittadini e istituzioni, alimentando la

percezione di un sistema chiuso e autoreferenziale. Evidenzia, da ultimo, come la responsabilità politica di tale scelta ricada sulla maggioranza, la quale, attraverso il provvedimento in esame, starebbe definendo regole idonee a tutelare gli equilibri politici esistenti più che a favorire un'effettiva partecipazione democratica.

**Nicola STUMPO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.12, osserva come il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste in alcune circoscrizioni assuma un'incidenza particolarmente elevata rispetto al corpo elettorale. Fa presente, in particolare, che in una regione di minori dimensioni il numero di firme richiesto può corrispondere a una percentuale molto significativa dei votanti, determinando una condizione oggettivamente gravosa per le forze politiche che intendano presentarsi alle elezioni. Ritiene che tale criticità assume un rilievo ancora maggiore nelle circoscrizioni caratterizzate da un numero limitato di seggi, nelle quali il fenomeno dei candidati eccedentari o deficitari può incidere concretamente sulla possibilità per una lista di ottenere rappresentanza parlamentare. Sottolinea che, in un sistema nel quale anche pochi voti possono risultare decisivi per l'attribuzione del premio e per la vittoria di una coalizione, impedire o rendere eccessivamente difficile la presentazione di una lista può produrre effetti rilevanti non solo sul piano locale, ma anche sull'esito complessivo della competizione elettorale. Osserva che la disciplina proposta sembra costruita sulla base di valutazioni contingenti e di convenienza politica, anche con riferimento alla scelta del momento temporale utilizzato per individuare le forze politiche già rappresentate in Parlamento e, quindi, eventualmente esonerate da determinati adempimenti. Evidenzia, peraltro, come l'aumento del numero di firme richieste appaia particolarmente problematico proprio nelle circoscrizioni più piccole, nelle quali già in passato si sono manifestate difficoltà legate al rapporto tra voti ottenuti, seggi disponibili e possibilità effettiva di eleggere rappresentanti. Ritiene, pertanto, necessario intervenire almeno sui profili più critici del provvedimento in esame, come quello in discussione, al fine di evitare che la legge elettorale determini condizioni di accesso alla competizione sproporzionate e potenzialmente lesive del pluralismo politico.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) ricorda di aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento in esame al fine di una possibile riformulazione.

**Gianni CUPERLO** (PD-ID) rammenta le domande poste al relatore, onorevole Angelo Rossi, chiedendo che possa esservi data risposta.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, constatata, in primo luogo, la contrarietà dei relatori alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Alfonso Colucci 1.12, ricorda come i relatori abbiano il diritto, e non l'obbligo, di rispondere alle domande poste dai colleghi intervenuti. Ricorda altresì come i relatori, in particolare l'onorevole Angelo Rossi, si siano dimostrati sempre disponibili, nel corso dell'esame del provvedimento, ad affrontare in modo approfondito i numerosi argomenti emersi nel dibattito.

Fa presente, inoltre, come, sulla base delle intese intercorse, la presente seduta avrà termine alle ore 13 e, conseguentemente, l'esame del provvedimento riprenderà nella seduta da convocare per le ore 14.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.12.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU), intervenendo sull'emendamento 1.13 a sua prima firma, osserva come la disposizione circa il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, introdotta nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, incida su un profilo particolarmente delicato, relativo agli oneri di sottoscrizione e alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali. Fa presente che dalla maggioranza e dai relatori non è ancora giunta una risposta adeguata sulle ragioni effettive dell'incremento del numero delle firme necessarie alla presentazione delle liste, che appare riconducibile a valutazioni di convenienza politica della coalizione che sostiene il provvedimento. Sottolinea, infatti, come la proposta di legge in esame intervenga su aspetti fondamentali della democrazia parlamentare, incidendo non solo sul rapporto tra Parlamento, elettori e *leadership* politica, ma anche sulla prevedibilità del sistema elettorale, che costituisce un valore essenziale affinché il cittadino comprenda gli effetti del proprio voto. Evidenzia peraltro che, dopo le incertezze registrate sui temi del ballottaggio, liste bloccate e preferenze, la modifica delle regole di accesso alla competizione elettorale rende più gravosa la presentazione delle liste e, di fatto, restringe il perimetro dei soggetti politici che possono partecipare alla consultazione. Fa presente la necessità, già rappresentata anche da altri colleghi delle opposizioni, di ricevere una risposta politica puntuale, affinché sia chiaro il fondamento della scelta compiuta e ciascuno, anche nelle sedi di garanzia, possa valutare la portata e le ragioni dell'elevazione del numero delle firme necessarie alla presentazione delle liste e della scelta di escludere la validità di quelle apposte mediante firma digitale, nonostante essa sia ormai utilizzata quotidianamente dai cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione e con altri soggetti istituzionali.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.13, fa presente come il tema in discussione non riguardi unicamente la scelta politica di incrementare il numero delle firme, sulla quale conferma la propria contrarietà, ma i criteri e i parametri che hanno determinato la quadruplicazione del numero, anziché un diverso aumento. Fa presente, peraltro, che la domanda posta non ha carattere strumentale, ma attiene alla necessità di comprendere il fondamento tecnico-legislativo della norma, anche alla luce delle ulteriori disposizioni che prevedono il dimezzamento delle firme in caso di elezioni anticipate o in presenza di altre specifiche condizioni. Sottolinea infatti come, né dal dibattito parlamentare né nelle dichiarazioni pubbliche, risultino chiarite le ragioni per cui si sia scelto di incrementare il numero delle sottoscrizioni necessarie. Evidenzia, infine, che tale aumento assume un significato ancora più problematico in assenza della possibilità di ricorrere alla firma digitale, come già emerso più volte nel corso del dibattito in Commissione e in Assemblea. Ritiene, pertanto, necessario che siano esplicitate le ragioni della duplice scelta di incrementare le firme e di non consentire modalità digitali di sottoscrizione.

**Angelo ROSSI** (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Magi 1.13, precisa in primo luogo, in replica ai colleghi intervenuti, come il tema della firma digitale sia stato ampiamente affrontato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, con numerosi interventi a ciò dedicati. Osserva invece, con riguardo al numero delle sottoscrizioni, che alcuni esempi richiamati dalle opposizioni non sarebbero idonei a dimostrare l'irragionevolezza della scelta compiuta dalla maggioranza. Rileva, in particolare, che nei sistemi elettorali a prevalente impostazione maggioritaria, come quello del Regno Unito, la soglia effettiva di accesso alla rappresentanza non è data dalla raccolta delle firme, ma dal meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. Sottolinea che, in tali sistemi, un partito può ottenere una percentuale significativa di voti

a livello nazionale e conseguire comunque un numero molto limitato di seggi, proprio in ragione della struttura dei collegi. Fa presente che, in quel contesto, non vi è quindi la medesima esigenza di prevedere un filtro attraverso le sottoscrizioni, poiché la soglia opera direttamente sul piano della rappresentanza parlamentare. Richiama altresì gli esempi di altri ordinamenti europei nei quali sono previste soglie di sbarramento significative, osservando che, anche in tali casi, la funzione selettiva viene assolta da meccanismi diversi rispetto alla raccolta delle firme. Rileva quindi che, nel contesto del provvedimento in esame, essendo venuta meno una soglia specifica per partecipare al risultato coalizionale, si è ritenuto necessario introdurre un diverso meccanismo volto a garantire che l'accesso alla competizione avvenga sulla base di una presenza nazionale effettiva. Precisa, inoltre, che il numero minimo di firme necessario per la presentazione delle liste, peraltro ridotto della metà in caso di scioglimento anticipato delle Camere, può essere oggetto di valutazioni politiche differenti, ma rappresenta una scelta coerente con l'impianto complessivo della proposta di legge. Con riferimento ai profili di costituzionalità, osserva infine che le indicazioni della Commissione di Venezia, non avendo natura vincolante, non possono fungere da parametro di legittimità costituzionale delle scelte operate con il provvedimento di legge in esame.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.13, osserva come l'intervento del relatore, onorevole Angelo Rossi, non abbia fornito una risposta puntuale alle questioni poste dalle opposizioni. Fa presente, infatti, come sul tema della firma digitale si sia limitato a rinviare alle argomentazioni già fornite in precedenza, senza entrare nuovamente nel merito delle obiezioni formulate. Sottolinea, poi, che alla domanda relativa ai criteri utilizzati per innalzare il numero delle firme richieste non è stata data una risposta specifica, essendosi il relatore limitato a ribadire che si tratta di una scelta politica della maggioranza. Evidenzia come la questione posta dalle opposizioni non riguardi la legittimità politica della scelta, ma la necessità di conoscere i parametri che hanno determinato il passaggio al nuovo numero di sottoscrizioni, anche al fine di valutare la proporzionalità della misura. Osserva, in particolare, il rischio che la legge elettorale venga costruita in funzione delle esigenze della maggioranza, attraverso argomenti quali la stabilità e la governabilità, che considera utilizzati in modo strumentale. Segnala, infine, che anche nel dibattito pubblico sono emerse forti critiche al provvedimento in esame, richiamando un'iniziativa svoltasi di recente a Milano con la partecipazione di costituzionalisti e associazioni impegnate sul tema, nel corso della quale sarebbero state evidenziate incongruenze e criticità della proposta di legge. Sottolinea, pertanto, che la maggioranza dovrà assumersi la responsabilità politica delle scelte compiute e delle conseguenze che esse potranno produrre.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.13.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per le ore 14 dell'odierna giornata.

**La seduta termina alle 13.**

## SEDE REFERENTE

*Martedì 29 settembre 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vicepresidente [RICCARDO DE CORATO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).*

**La seduta comincia alle 14.10.**

### **Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

#### **C. 2822-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

[Nazario PAGANO](#), *presidente e relatore*, dato conto delle sostituzioni, comunica che è stata avanzata dal gruppo del Partito Democratico la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, poi, che la seduta antimeridiana odierna si è conclusa con la reiezione dell'emendamento Magi 1.13. Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Alfonso Colucci 1.14, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento Alfonso Colucci 1.14, condiviso dalle forze di opposizione del cosiddetto «Campo largo» e volto al ripristino della vigente disciplina in materia di accesso alla competizione elettorale e, in particolare, in tema di numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali.

Sul punto, auspica che vi siano i margini per un'intesa con la maggioranza, alla quale contesta di non aver affrontato la questione in Commissione, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento. A suo giudizio, sarebbe stato infatti proficuo promuovere su tale aspetto – che considera uno dei più importanti e delicati – il confronto parlamentare in Commissione, che reputa la sede più idonea per la definizione delle «regole del gioco» democratico.

Prende atto, quindi, del fatto che la maggioranza non è riuscita a individuare, all'interno della proposta di legge in esame, un indicatore chiaro per la valutazione della consistenza nel Paese delle diverse formazioni politiche, ai fini del loro accesso alla competizione elettorale.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) si dichiara stupefatto per le confuse dichiarazioni rese dal relatore, on. Angelo Rossi, in relazione all'emendamento Magi 1.13 precedentemente esaminato. Con riguardo alla disciplina vigente nel Regno Unito in tema di presentazione delle liste elettorali, osserva, infatti, come il ridotto numero di firme ivi richiesto per la presentazione delle liste sia volto a favorire l'accesso alla competizione elettorale, accettando l'eventualità della presentazione di candidati da parte delle formazioni politiche minori che, data la suddivisione del territorio in collegi uninominali attribuiti secondo un criterio maggioritario, potrebbero compromettere, con la presentazione di un proprio candidato, l'elezione di candidati di forze politiche maggiori riferibili alla medesima area politica.

Critica fortemente, quindi, la *ratio* della disciplina contenuta nel provvedimento in esame in tema di accesso alla competizione elettorale, che rende il nostro sistema elettorale, a suo avviso, un'eccezione a livello mondiale. Citando poi, a titolo esemplificativo, il caso del MoVimento 5 Stelle, osserva come tale forza politica, che pure ha cambiato il corso della storia politica recente del nostro Paese, avrebbe avuto grandi difficoltà a raccogliere le firme richieste se fosse stata in vigore già allora la norma in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.14.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU) interviene sull'emendamento a sua firma 1.15, che, al pari del precedente, attiene al tema – a suo giudizio vitale per il virtuoso funzionamento della democrazia parlamentare – dell'espressione del voto. Dopo aver contestato le considerazioni del relatore, on. Angelo Rossi, in merito al carattere non vincolante del Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, sottolineando come gli *standard* ivi previsti siano, al contrario, alla base di numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, illustra i contenuti della proposta emendativa in esame, evidenziando, in particolare, come essa sia volta a modificare il criterio per la determinazione del numero di firme richiesto per la presentazione delle liste. Ritiene che il pregio della soglia mobile proposta sia quello di superare il carattere irragionevole e discriminatorio della norma contenuta nel provvedimento in esame.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.15 – che reputa di buon senso – pur riconoscendo al partito di Fratelli d'Italia una visione politica di stampo conservatrice, considera tuttavia contraddittoria la scelta di favorire la conservazione dello *status quo* in materia elettorale, alla luce del percorso politico affrontato dal medesimo partito nelle ultime legislature. Ritiene, del resto, che il legislatore debba sempre favorire l'accesso alla competizione elettorale e, con esso, la legittimità democratica delle modalità di svolgimento della competizione elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.15.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU) illustra l'emendamento a sua firma 1.16, di tenore analogo al precedente e, a suo avviso, migliorativo rispetto alla normativa in materia di numero di firme necessarie per la presentazione delle liste, come modificata dalla proposta di legge in esame. Auspicando che i relatori o il rappresentante del Governo possano fornire chiarimenti riguardo alle ragioni sottese alle scelte compiute nel corso dell'esame presso il Senato, sostiene che le regole concernenti l'accesso alla competizione elettorale debbano ispirarsi a criteri chiari e intellegibili e non possano rispondere, invece, a logiche di convenienza politica.

**Emma PAVANELLI** (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento Magi 1.16, volto a ridurre il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste. Al riguardo, sottolinea come la sua parte politica non sostenga l'eliminazione della necessità delle firme, bensì il contenimento del loro numero entro limiti ragionevoli.

Osserva, quindi, come l'elevato numero di sottoscrizioni richiesto dal provvedimento in esame renda impraticabile l'accesso alla competizione elettorale di nuovi soggetti politici, soprattutto laddove questi siano numerosi, e lede il diritto di partecipazione democratica su cui si basa la Carta costituzionale. Rileva, quindi, come anche le forze

politiche presenti attualmente nel Parlamento abbiano, in passato, dovuto raccogliere le firme all'atto della loro presentazione per la prima volta alle elezioni politiche.

Nell'evidenziare come la legge elettorale in esame sembri essere concepita per essere applicata solo in occasione delle prossime elezioni, stigmatizza la prassi legislativa tesa a intervenire sulla legislazione elettorale con eccessiva frequenza e, il più delle volte, sulla scorta di ragioni di convenienza politica.

Sottolinea conclusivamente come, ad avviso della sua parte politica, la legge elettorale vigente fosse meritevole di modifiche, ma non nella direzione di una lesione delle libertà democratiche dei cittadini, come invece appare emergere dal testo della proposta di legge in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.16.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), illustrando l'emendamento Alfonso Colucci 1.17, di cui è cofirmataria, dopo aver ribadito la contrarietà, per i motivi ampiamente esposti, all'aumento del numero delle firme a un livello che considera abnorme, rileva come il predetto emendamento, al pari di alcuni emendamenti successivi, sia volto a introdurre alcuni correttivi al fine di agevolare la raccolta delle firme, fermo restando il numero minimo richiesto, in particolare ampliando il lasso temporale nel quale la raccolta stessa può avvenire.

**Carmela AURIEMMA** (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.17, rileva come esso sia volto a eliminare la barriera all'ingresso nella competizione elettorale intervenendo non sul numero delle firme richiesto, ma sul tempo a disposizione per raccogliergli. Osserva, infatti, come, alla luce di quanto previsto dal provvedimento in esame, la raccolta risulti difficoltosa non solo per il numero delle firme, ma anche per la modalità esclusivamente cartacea e per il tempo a disposizione, e richiama la giurisprudenza della CEDU che ha posto in evidenza la problematica questione del cumulo delle barriere all'accesso alla competizione elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.17.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.18, rileva come esso si inserisca in un gruppo di emendamenti aventi l'obiettivo – fermo restando il numero di firme richiesto – di renderne non impraticabile la raccolta, ampliando il tempo a disposizione, al fine di introdurre elementi di ragionevolezza in una materia delicata quale quella dell'accesso delle forze politiche alla competizione elettorale.

Sottolinea il fatto che non si sia voluta introdurre la modalità digitale di raccolta delle firme e come la raccolta con la modalità cartacea, che comporta la presenza di soggetti autenticatori, risulti particolarmente difficoltosa per le forze politiche non rappresentate in Parlamento e che non dispongono di una struttura organizzata.

Esprime quindi il proprio rammarico per il parere contrario espresso su tali emendamenti, in quanto, a suo avviso, si sarebbe potuta individuare una soluzione condivisa.

Ribadisce la palese irragionevolezza della scelta, di cui non è stata fornita dal relatore una motivazione oggettiva, di elevare a 6000 il numero minimo delle firme che è necessario raccogliere in ciascun collegio plurinominale per la presentazione delle liste.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP) sottolinea anch'ella di non aver compreso la motivazione dell'irragionevole aumento del numero delle firme richieste per la presentazione delle

liste e rileva come gli emendamenti in esame, su cui ribadisce la disponibilità a eventuali riformulazioni, siano volti a mitigare tale previsione irragionevole. Stigmatizza, quindi, l'indisponibilità della maggioranza a prendere in considerazione tali proposte di modifica.

**Filiberto ZARATTI** (AVS) dichiara di non stupirsi della contrarietà espressa sugli emendamenti in esame da parte della maggioranza, in quanto quest'ultima persegue l'obiettivo di ostacolare la presentazione delle liste, mentre i predetti emendamenti sono volti a favorirla.

Rileva come sarebbe stato doveroso accompagnare l'aumento del numero delle firme richieste con uno snellimento delle procedure, sia sotto il profilo delle modalità di raccolta, sia sotto il profilo del tempo a disposizione per quest'ultima.

Rileva, altresì, una contraddizione nel fatto che le sottoscrizioni per richiedere il *referendum* possono essere già oggi raccolte con modalità digitale, mentre le sottoscrizioni per la presentazione delle liste alle elezioni politiche devono essere raccolte esclusivamente con modalità cartacea.

Sottolinea come l'emendamento in esame sia volto ad attenuare una grave ingiustizia politica in virtù della quale la «casta» – ritiene in questo caso opportuno usare tale termine, nei confronti del quale pure non nutre particolare simpatia – rivendica per sé la titolarità esclusiva della rappresentanza del Paese, rendendo particolarmente difficoltoso l'accesso alla competizione elettorale di forze politiche che non siano già rappresentate nel Parlamento.

Ricorda come il numero di firme previsto per la presentazione delle liste dalla legislazione vigente sia già il più alto in Europa e come le modalità di raccolta siano particolarmente complesse, prevedendo la presenza di soggetti autenticatori e l'acquisizione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tutti i sottoscrittori. Ricorda, quindi, come nel passato anche forze politiche diffuse e strutturate non siano riuscite a presentare proprie liste in tutte le circoscrizioni.

Ribadisce infine come la norma su cui intervengono gli emendamenti in esame sia una norma *ad excludendum* e ritiene doverosa una discussione più approfondita.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP), dopo essersi associato nel merito alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, dubita che il relatore Angelo Rossi, quand'anche ritenesse talune proposte di modifica condivisibili, abbia, rispetto alla maggioranza della quale fa parte, la libertà politica di esprimere su di esse parere favorevole, avendo evidentemente ricevuto il mandato di inibire qualsiasi proposta di modifica a prescindere dal merito.

**Emma PAVANELLI** (M5S) richiama l'attenzione sulla complessità della procedura per la raccolta delle firme con la modalità cartacea, sottolineando come siano necessari la presenza di soggetti autenticatori e la trasmissione dei fogli cartacei ai comuni, per la verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali, e, quindi, agli uffici elettorali costituiti presso le corti d'appello. Nel rilevare come le liste rischino di non poter essere presentate per meri vizi di forma, ritiene che, a fronte di tali ostacoli amministrativi, sarebbero necessari interventi, anche finanziari, per consentire ai comuni e alle corti d'appello di svolgere gli adempimenti loro attribuiti senza distogliere il relativo personale dalle attività ordinarie e stigmatizza il fatto che non si sia introdotta la raccolta delle firme con modalità digitali.

Ribadisce, in conclusione, come la norma sulla quale intervengono gli emendamenti in esame sia lesiva delle libertà democratiche dei cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 1.18, Zaratti 1.19 e Bonafè 1.20.

**Carmela AURIEMMA** (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.21, evidenzia come la proposta emendativa miri ad ampliare il termine disponibile per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste. Fa presente, in proposito, che la previsione di un maggiore lasso temporale potrebbe consentire alle liste interessate, in particolare a quelle nuove o non già rappresentate in Parlamento, di disporre di condizioni meno gravose per raggiungere la soglia richiesta. Evidenzia, infatti, che la barriera all'accesso alla competizione elettorale non deriva soltanto dall'entità numerica delle firme, ma anche dalle modalità concrete della raccolta e dai tempi entro i quali essa deve essere effettuata.

Sottolinea, pertanto, che il combinarsi di tali elementi rischia di determinare una pluralità di ostacoli a carico delle liste non rappresentate in Parlamento, rendendo più difficile l'effettivo esercizio del diritto di partecipazione politica. Ritene, dunque, che l'ampliamento dei termini per la raccolta delle firme rappresenti un tentativo di attenuare gli effetti più gravosi dell'incremento del numero delle firme stesse previsto dal provvedimento in esame.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.21, nonché sui successivi emendamenti Zaratti 1.22 e Bonafè 1.23, fa presente come le proposte emendative in esame mirino ad ancorare la disciplina della raccolta delle firme a riferimenti temporali certi, individuati in relazione alla scadenza naturale della legislatura. Sottolinea, infatti, come le proposte emendative prevedano, con diverse modulazioni, l'anticipazione del termine utile per la raccolta delle sottoscrizioni, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2027, dai sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura o dall'anno precedente tale scadenza.

Evidenzia come la *ratio* sottesa a tali proposte sia da rinvenirsi nell'esigenza di consentire una programmazione effettiva della presentazione delle liste, tenuto conto che la sottoscrizione riguarda liste presentate in vista delle elezioni e non un'adesione generica a una formazione politica. Sottolinea, da ultimo, come la soluzione proposta abbia il merito di attenuare, almeno in parte, le criticità già evidenziate con riferimento al numero delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste e alle difficoltà operative connesse alle modalità della loro raccolta.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.21, nonché sugli emendamenti Zaratti 1.22 e Bonafè 1.23, sottolinea come la giurisprudenza della CEDU, proprio in materia di raccolta delle sottoscrizioni, sottolinei l'esigenza di evitare il cumulo di barriere all'accesso alla competizione elettorale. Ricorda, in particolare, come tale giurisprudenza preveda che, quando il numero di firme richiesto risulta particolarmente elevato rispetto al corpo elettorale di riferimento, sia necessario valutare anche gli ulteriori elementi che incidono sull'effettiva possibilità di adempiere a tale onere, quali il tempo disponibile e le modalità concrete della raccolta. Evidenzia, dunque, che il profilo temporale assume un rilievo decisivo, poiché raccogliere le sottoscrizioni in tempo particolarmente ristretto comporta un onere sensibilmente diverso rispetto alla possibilità di farlo in un arco temporale più ampio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.21, Zaratti 1.22 e Bonafè 1.23.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.24, evidenzia come la proposta emendativa in esame si proponga di mitigare gli effetti dell'incremento delle firme per la presentazione delle liste, prevedendo un criterio più aderente alle caratteristiche territoriali delle circoscrizioni. Fa presente, infatti, che l'emendamento prevede il dimezzamento del numero di sottoscrizioni per le circoscrizioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise, Sardegna e Umbria, nelle quali il collegio plurinominali coincide sostanzialmente con l'intero territorio regionale. Osserva, in proposito, che l'applicazione uniforme del numero minimo di 6.000 firme non tiene adeguatamente conto delle diverse dimensioni territoriali e demografiche del Paese, sottolineando come la proposta emendativa introduca un elemento di maggiore proporzionalità, rendendo l'onere della raccolta più coerente con la realtà delle circoscrizioni interessate.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.24.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.25, sottolinea come la proposta emendativa si inserisca nel solco delle precedenti, allo scopo di introdurre parametri oggettivi nella disciplina della raccolta delle firme, prevedendo l'applicazione della riduzione anche alle circoscrizioni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.

Evidenzia infatti che, pur rientrando la disciplina del sistema elettorale in un ambito di ampia discrezionalità del legislatore, quest'ultima sia comunque tenuta a rispettare i limiti della ragionevolezza sul piano costituzionale. In tale prospettiva, l'individuazione di criteri territoriali o demografici avrebbe consentito di mitigare gli effetti dell'innalzamento generalizzato a 6.000 firme del numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere in ciascun collegio plurinominali per la presentazione delle liste elettorali.

Osserva, da ultimo, che tali soluzioni correttive restano comunque subordinate alla questione principale, rappresentata dalla mancata estensione alla presentazione delle liste della firma digitale, già utilizzabile per la raccolta delle sottoscrizioni referendarie attraverso una piattaforma certificata e idonea a garantire l'identificazione del firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 1.25, 1.26, 1.27 e Zaratti 1.28.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.29, osserva come la proposta emendativa in esame preveda di commisurare il numero delle sottoscrizioni richieste al dato, certo e certificato, degli elettori registrati nelle ultime consultazioni elettorali. Fa presente che la soglia individuata, pari allo 0,5 per cento della predetta platea elettorale, consentirebbe di rapportare l'onere imposto alle liste alla dimensione effettiva del corpo elettorale, evitando valori fissi potenzialmente sproporzionati nelle diverse circoscrizioni. Sottolinea che la misura concreta della percentuale potrebbe essere oggetto di valutazione politica, anche alla luce dei parametri richiamati dalla Commissione di Venezia, ferma restando la discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia elettorale. Ritene, tuttavia, che la proposta emendativa abbia il merito di offrire una soluzione alternativa maggiormente coerente con esigenze di ragionevolezza e proporzionalità.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.29.

**Riccardo MAGI** (MISTO-+EU-SUEU), intervenendo sull'emendamento 1.30 a sua firma, fa presente come la proposta emendativa in esame si proponga di rendere possibile la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste elettorali mediante l'utilizzo della firma digitale. Osservando come il sistema italiano disponga già di soluzioni ampiamente diffuse, sicure e dotate di pieno valore legale, fa presente che tali strumenti sono già impiegati quotidianamente nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, anche per atti di particolare rilievo giuridico ed economico.

Sottolinea, peraltro, come la modalità digitale consentirebbe di garantire identificazione, autenticazione e certificazione dell'atto attraverso piattaforme pubbliche già operative, assicurando al contempo il collegamento con l'anagrafe nazionale e con i dati detenuti dai comuni. Segnala come, diversamente, la raccolta tradizionale comporti adempimenti significativi per gli uffici comunali, chiamati a verificare la qualità di elettori dei sottoscrittori, con conseguenti oneri organizzativi, impiego di personale e costi indiretti per l'amministrazione. Evidenzia, quindi, che il mancato ricorso a strumenti digitali determina una disparità difficilmente comprensibile rispetto ad altre procedure nelle quali essi sono già ammessi, oltre a rendere più gravoso l'accesso alla competizione elettorale.

Ritiene, da ultimo, che la scelta effettuata dal provvedimento in esame sia priva di una chiara giustificazione razionale e rischi di introdurre un aggravio procedurale non coerente con il livello di digitalizzazione ormai raggiunto dall'ordinamento italiano.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.30, lo sottoscrive. Ricorda come il sistema per la presentazione delle liste delineato dal provvedimento in esame distingua, nettamente, tra chi è già rappresentato in Parlamento e può beneficiare di specifiche esenzioni, e chi ne è fuori, sul quale grava l'onere della raccolta delle sottoscrizioni, che, per il numero richiesto e le specifiche modalità previste, potrebbe avere l'effetto di restringere la partecipazione alla competizione elettorale.

Fa presente, infatti, come nel corso dell'esame del provvedimento non sia stata fornita una motivazione sufficiente a giustificare l'esclusione dell'utilizzo della firma digitale, soprattutto a fronte del rilevante innalzamento del numero di firme richieste. Sottolinea che la maggioranza, nella valutazione politica diretta ad aumentare in modo così significativo il numero delle sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle liste, avrebbe quantomeno dovuto accompagnare tale scelta con strumenti idonei a semplificarne l'adempimento.

Evidenziando come, nella pratica, le firme raccolte siano di gran lunga superiori al minimo richiesto dalla legge, al fine di garantire un margine di sicurezza rispetto a eventuali irregolarità o invalidazioni, fa presente pertanto come il numero effettivo di firme da raccogliere sarebbe destinato a superare ampiamente quello formalmente previsto, raggiungendo una dimensione particolarmente gravosa per le liste impegnate in tale attività. Segnala, in proposito, che la possibilità di ricorrere alla firma digitale non avrebbe eliminato le criticità connesse all'entità del requisito, ma avrebbe introdotto un elemento di ragionevolezza e modernizzazione, coerente con il percorso già avviato negli anni precedenti attraverso la realizzazione di piattaforme digitali sicure e certificate.

**Filiberto ZARATTI** (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.30, lo sottoscrive. Osserva, in primo luogo, come la proposta emendativa in esame affronti il rilevante problema della possibilità di utilizzare strumenti digitali per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste. Sottolinea come la firma digitale

consentirebbe di rendere più agevole l'accesso alla competizione elettorale, soprattutto a fronte dell'aumento del numero di sottoscrizioni previsto dal testo del provvedimento in esame, che giudica irragionevole e sproporzionato rispetto alla consistenza del corpo elettorale in alcune circoscrizioni.

Al riguardo, fa presente, a titolo esemplificativo, che, qualora in un collegio plurinominali più liste fossero chiamate a raccogliere ciascuna il medesimo numero di firme, si determinerebbe un onere estremamente elevato per le forze politiche, soprattutto in relazione al numero dei votanti, costantemente in calo. Segnala, in particolare, il caso di regioni con un corpo elettorale più ridotto, nelle quali la raccolta delle sottoscrizioni potrebbe coinvolgere una quota molto significativa degli elettori, anche considerando che ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista, con il rischio di rendere di fatto impraticabile la presentazione di nuove forze politiche o di liste non già consolidate.

Evidenzia, quindi, come il provvedimento in esame introduca barriere particolarmente gravose all'accesso alla competizione elettorale, senza che risulti chiara la ragione di un incremento così marcato del numero di firme richieste. Sottolinea, peraltro, come la maggioranza, pur disponendo di una forte presenza di rappresentanti eletti nelle istituzioni, nelle regioni e negli enti locali, sembri comunque orientata a restringere gli spazi di partecipazione politica, invece di consentire che siano gli elettori a decidere, attraverso il voto, quali forze politiche meritino rappresentanza. Ritene, infatti, che il corretto funzionamento della democrazia richieda la possibilità per tutte le forze politiche di competere in condizioni ragionevoli, lasciando poi al consenso dei cittadini la scelta finale.

**Vittoria BALDINO** (M5S), intervenendo sull'emendamento Magi 1.30, lo sottoscrive. Ritene, infatti, che la proposta emendativa affronti coerentemente il tema dell'adeguamento delle procedure elettorali agli strumenti digitali oggi disponibili. Richiama, a tale proposito, le recenti affermazioni del Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, concernenti l'introduzione della tessera elettorale digitale per le prossime elezioni politiche, osservando che, se il sistema elettorale si orienta verso una maggiore digitalizzazione, non appaiono comprensibili le ragioni della esclusione della possibilità di raccogliere digitalmente anche le sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste.

Evidenzia, in proposito, che il ricorso a tale soluzione non altererebbe il significato politico e giuridico della sottoscrizione, che resterebbe comunque un atto consapevole del cittadino, al pari di altri atti già oggi compiuti attraverso strumenti digitali. Sottolinea quindi che, qualora l'aumento delle firme fosse motivato dall'esigenza di introdurre un meccanismo di selezione all'accesso alla competizione elettorale, sarebbe quantomeno necessario semplificare le modalità di raccolta, consentendo l'utilizzo della firma digitale.

Osserva, in conclusione, come non vi siano ragioni fondate per impedire il ricorso a strumenti digitali nella raccolta delle firme, soprattutto ove essi garantiscano certezza dell'identificazione e piena tracciabilità dell'atto.

**Gianni CUPERLO** (PD-ID), intervenendo sull'emendamento Magi 1.30, auspica una interlocuzione con la maggioranza e con il relatore, onorevole Angelo Rossi, sulle questioni relative alla sottoscrizione delle liste con l'identità digitale, poiché reputa tale fattore uno strumento importante di modernizzazione del Paese. Fa presente, poi, che il suo gruppo sarebbe addirittura disposto a rinunciare a tali strumenti di innovazione, se

solo la maggioranza accettasse di mantenere ferme le vigenti soglie per la sottoscrizione delle liste.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.30, nell'accogliere con favore la notizia della futura introduzione della tessera elettorale digitale, annunciata dal Ministro Zangrillo e ricordata dalla collega Baldino, auspica che la Commissione possa instaurare una proficua interlocuzione col Governo sul punto.

Alla luce di tale circostanza, trova ancora più difficile comprendere – in un Paese che compie avanzamenti tecnologici così rilevanti sul tema dell'esercizio del diritto di voto – perché la maggioranza mostri tanta ostilità sulla sottoscrizione delle liste con firma digitale, soprattutto a fronte dell'innalzamento del numero delle sottoscrizioni. Si chiede, dunque, se il Governo non intenda di fatto ostacolare la presentazione delle liste da parte di altre forze politiche, nel più generale contesto di una legge elettorale che appare dettata, soprattutto, dalla paura della sconfitta elettorale delle forze che compongono l'attuale maggioranza,

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 1.30, Bonafè 1.31 e Alfonso Colucci 1.32.

**Matteo RICHETTI** (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Bonetti 1.33, di cui è cofirmatario, e facendo riferimento anche ai successivi emendamenti a sua firma, stigmatizza il *vulnus* aperto dalle modifiche apportate dal Senato in tema di quote di genere dei candidati capilista, che reputa suscettibili di produrre conseguenze sull'intera composizione del prossimo Parlamento e sulla rappresentanza di genere di tutte le forze politiche. Ritiene che sia preferibile, oltre che intellettualmente più onesto, che si ammetta, da parte della maggioranza, una contrarietà ideologica alle quote di genere nelle liste elettorali.

Cita l'esempio delle ultime elezioni europee, il cui esito ha visto – per la rappresentanza italiana – l'elezione del 67 per cento di candidati uomini, con una diminuzione della rappresentanza femminile di dieci punti percentuali. Ribadisce, in conclusione, che la modifica apportata al Senato rischia di avere effetti dirompenti, soprattutto alla luce delle logiche di composizione delle liste da parte delle forze politiche.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP) si aggancia alle considerazioni svolte dal collega Richetti, rammentando che ricorre quest'anno, in Italia, l'ottantesimo anniversario del primo voto esteso alle donne. Nel citare la sua esperienza professionale e umana, ricorda che il Paese in cui vive, la Svizzera, ha visto le donne al voto non nel 1946, bensì quasi trent'anni dopo, nel 1971. Ricorda che proprio le emigrate italiane, categoria che nel dopoguerra vedeva fortemente compressi alcuni diritti fondamentali – quali, per esempio, il diritto al ricongiungimento familiare – hanno contribuito a dare un impulso fondamentale all'ottenimento del diritto al voto per le donne svizzere.

Ritiene, quindi, che le modifiche introdotte dal Senato alla proposta di legge in esame in materia di rappresentanza di genere nelle liste rispondano a una precisa scelta valoriale e strategica del Governo; si interroga, quindi, sulle ragioni che impediscono alla maggioranza di avere quello che definisce un vero e proprio sussulto di dignità politica, soprattutto per un Esecutivo che si vanta di essere il più longevo della storia, con a capo la prima Presidente del Consiglio donna.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), ricordando che anche i successivi emendamenti presentati dal suo gruppo affrontano la tematica della rappresentanza di genere, ritiene che la cancellazione delle norme sulle quote di genere rappresenti una vera e propria vergogna del provvedimento, soprattutto in considerazione della circostanza che, nei fatti, i candidati capilista sono gli unici con la ragionevole prospettiva di essere eletti in Parlamento. La mancanza di una previsione normativa sulle quote di genere per i candidati capilista, a suo parere, non solo è destinata ad avere ripercussioni molto gravi sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni, ma soprattutto è in contrasto col dettato dell'articolo 51 della Costituzione, peraltro modificato alcuni anni fa.

Preannuncia che il Partito Democratico, per ovviare a tale distorsione, si impegna a individuare molte donne capilista, sottolineando al contempo come tale sforzo politico non possa eliminare il problema di fondo. Rammentando che l'alternanza potrà applicarsi al cosiddetto «listone», ricorda che tale regola sarà valevole solo per la coalizione vincente; in ogni caso, dunque, anche nell'ipotesi di vittoria elettorale delle coalizioni di destra, vi saranno comunque conseguenze importanti sulla compagine femminile in Parlamento. Ricollegandosi, da ultimo, a quanto evidenziato dal collega Toni Ricciardi, auspica che vi sia un sussulto di dignità trasversale da parte delle donne di tutte le forze politiche, al fine di preservare l'equilibrio di genere in Parlamento.

**Federico FORNARO** (PD-IDP) ribadisce che le norme del provvedimento in esame in tema di rappresentanza di genere costituiscono non solo un vero e proprio arretramento rispetto a quanto disposto dall'articolo 51 della Costituzione, ma anche un arretramento culturale della legislazione elettorale.

Reputa che l'eliminazione del rapporto che garantisce l'alternanza di genere nei capilista dei collegi plurinominali non sia motivata da valide ragioni e auspica, quindi, che il Governo sia disponibile a svolgere un confronto su questo tema, anche per comprendere se tale scelta sia avvenuta sulla base di una effettiva analisi degli effetti della disposizione, ovvero sulla sua effettiva utilità.

Conclude rammentando che le liste bloccate, pur foriere di taluni problemi sul piano della possibilità per gli elettori di scegliere i loro rappresentanti, hanno rappresentato l'unico strumento valido per migliorare la rappresentanza di genere, e che il suo gruppo ha presentato proposte emendative volte non solo a ripristinare una soglia valevole per la rappresentanza di genere, ma anche a equiparare la rappresentanza tra uomini e donne.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 1.33 e 1.34, nonché gli emendamenti Bonafè 1.35, Bonetti 1.36 e 1.37.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 1.38 a sua prima firma, evidenzia che la proposta emendativa, oltre a reintrodurre una soglia per la rappresentanza di genere dei capilista, intende elevare il rapporto percentuale previsto dalla normativa vigente, portandolo alla parità tra uomini e donne.

A suo parere, senza una apposita prescrizione di legge è arduo garantire la rappresentanza di genere nelle istituzioni. Manifesta, dunque, la propria disponibilità ad avviare una interlocuzione con il Governo su tale modifica, pur consapevole che la Camera sta esaminando il provvedimento in terza lettura e che la maggioranza intende chiuderne rapidamente l'esame.

Conclude ribadendo che il disegno di legge elettorale in esame lascia aperte troppe questioni, tra cui la modifica in tema di rappresentanza di genere e il sistema delle preferenze, che certo non favorisce l'ingresso delle donne in Parlamento.

Nel ricordare che molti altri Paesi europei forniscono esempi virtuosi di rappresentanza femminile nelle istituzioni, auspica quindi che vi sia spazio per una interlocuzione con il Governo, mostrandosi disponibile anche a una eventuale riformulazione della sua proposta emendativa.

**Filiberto ZARATTI** (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.38, ribadisce l'importanza della disposizione sulla rappresentanza di genere dei candidati capilista, definendo le modifiche apportate dal Senato un vero e proprio arretramento politico e culturale. Rammenta, poi, che la formulazione del *Rosatellum* era frutto di un lavoro comune delle forze politiche, interlocuzione fruttuosa che ha poi consentito la modifica dell'articolo 51 della Costituzione. Ritiene dunque che la volontà politica dell'attuale maggioranza sia quella di favorire i candidati di genere maschile.

Come già evidenziato dalla collega Bonafè, altri Paesi europei – in cui non vige il sistema delle preferenze – forniscono esempi virtuosi di rappresentanza femminile in Parlamento; al contrario, il sistema elettorale italiano certamente non favorisce la presenza delle donne nelle istituzioni.

Rammenta poi che, affinché vi sia uguaglianza di genere, è necessario che uomini e donne siano nelle condizioni di competere equamente; ove il punto di partenza sia asimmetrico, occorre introdurre meccanismi correttivi. In tal senso, ritiene che le liste bloccate costituiscano un vero e proprio presidio di tutela.

Conclude rammentando, come altri colleghi hanno testé evidenziato, che le conseguenze delle modifiche apportate al Senato si ripercuoteranno sull'intera composizione del prossimo Parlamento, scelta politica ben precisa di cui l'attuale maggioranza dovrà assumersi la responsabilità.

**Carmela AURIEMMA** (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.38, sostiene che la soppressione della disposizione relativa alla quota di genere precedentemente prevista per i capilista sarebbe stata voluta dalla maggioranza nella piena consapevolezza che tali capilista, essendo «bloccati» e quindi scelti dai partiti, costituiranno la componente prevalente degli eletti in Parlamento, a scapito dei candidati eletti mediante l'espressione delle preferenze. Ritiene, pertanto, che tale scelta finisca per lasciare alle segreterie dei partiti una discrezionalità troppo ampia nella selezione dei candidati, svincolandole dal rispetto della parità di genere.

Osserva, infine, che in una società ideale non sarebbe necessario ricorrere a quote di genere, ma che, nella realtà, le donne incontrano maggiori difficoltà nel raggiungimento di determinate posizioni e risultati rispetto agli uomini.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.38, osserva che, indipendentemente dalla valutazione circa l'opportunità di prevedere una quota di genere, la disciplina proposta dalla maggioranza presenta elementi di incoerenza, prevedendo l'alternanza di genere nelle liste circoscrizionali a fronte del mantenimento dei capilista «bloccati», la cui individuazione è rimessa alle segreterie dei partiti senza l'applicazione di alcun criterio di equilibrio di genere.

Rileva che sarebbe stato più coerente prevedere un sistema fondato esclusivamente sulle preferenze, nel quale la previsione dell'alternanza di genere tra i candidati nelle liste avrebbe potuto trovare una più chiara applicazione. Ritiene, invece, che la soluzione prospettata rappresenti una mediazione, a suo avviso poco coerente, riconducibile alle divergenze esistenti all'interno della stessa maggioranza. Chiede, pertanto, per quale ragione il principio della parità di genere non dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento ai capilista.

Osserva, infine, che tale disciplina rischierebbe di determinare una penalizzazione in termini di rappresentanza di genere, ipotizzando che tale scelta possa essere influenzata anche dall'attuale scenario politico e, in particolare, dalle posizioni della forza politica guidata dal generale Vannacci.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.38, osserva che l'attuale presenza femminile in Parlamento, pari al 32,8 per cento, a fronte di una normativa elettorale che prevede una quota minima del 40 per cento per le candidature, sarebbe riconducibile anche al fenomeno delle pluricandidature, che, a suo avviso, finisce per alterare gli effetti delle disposizioni volte a garantire l'equilibrio di genere.

Rileva, inoltre, che, nel confronto con altri Paesi europei, l'Italia si colloca in una posizione medio-bassa per quanto riguarda la percentuale di donne presenti in Parlamento, risultando preceduta da Paesi quali il Regno Unito, la Spagna, i Paesi Bassi, la Svezia, la Danimarca e la Finlandia, nei quali la rappresentanza femminile supera il 40 per cento.

Osserva pertanto che, anziché introdurre correttivi volti a migliorare la situazione, la maggioranza ha soppresso un ulteriore strumento di tutela, quale la previsione di quote di genere per i capilista, senza che, a suo avviso, ne emerga una motivazione evidente. Chiede quindi se tale scelta sia condivisa dall'intera maggioranza o sia riconducibile alle posizioni di singoli partiti.

Sostiene, inoltre, che un sistema fondato sulle preferenze possa determinare effetti potenzialmente negativi sulla rappresentanza di genere, come, a suo avviso, dimostrerebbero i dati. Rileva che, in presenza di un deficit di rappresentanza, la legislazione elettorale dovrebbe tendere, per quanto possibile, a riflettere la composizione effettiva della società, caratterizzata, sotto il profilo demografico, da una sostanziale parità tra uomini e donne.

Conclude osservando che, qualora le attuali disposizioni fossero confermate, il prossimo Parlamento potrebbe registrare una significativa riduzione della presenza femminile, della quale, a suo avviso, dovrebbe essere chiamata a rispondere non l'intera classe politica, bensì, in particolare, le forze politiche dell'attuale maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 1.38 e 1.39.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.40, chiarisce che si tratta di una proposta emendativa puntuale che prevede che per i capilista ciascun genere debba essere rappresentato nella misura paritaria del 50 per cento, consentendo così di affrontare in maniera più efficace le criticità connesse alla rappresentanza di genere.

Osserva che la maggioranza ha scelto di sopprimere la disposizione che imponeva il rispetto del limite massimo del 60 per cento nella rappresentanza di ciascuno dei due generi nella scelta dei capilista, trasmettendo un messaggio, a suo avviso, poco auspicabile e regressivo sul piano della parità di genere. Sottolinea come le scelte compiute in materia di rappresentanza possano produrre effetti più ampi sull'evoluzione della società, richiamando, a titolo di esempio, l'introduzione del suffragio femminile nel 1946 e le successive trasformazioni che ne sono derivate.

Richiama, infine, quanto osservato nel precedente intervento in merito ai Paesi del nord Europa, nei quali il diritto di voto alle donne è stato riconosciuto già negli anni Venti, anticipando significativamente l'Italia. Ritiene che tale differente evoluzione storica

abbia contribuito a determinare, ancora oggi, una maggiore sensibilità verso i temi della parità di genere in tali Paesi.

**Simona BONAFÈ** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.40, dichiara di non comprendere le ragioni della soppressione della disposizione che imponeva il rispetto di una proporzione del 60 per cento e del 40 per cento tra i generi nella scelta dei capilista.

Richiama, al riguardo, i dati illustrati dai colleghi Richetti e Fornaro in merito alle criticità relative alla rappresentanza di genere in Italia, alla luce dei quali la condotta della maggioranza si spiega, a suo avviso, solo con la necessità dei partiti di assicurare l'elezione di un numero maggiore di candidati di sesso maschile.

Osserva, infine, che il sistema delle preferenze, nella misura in cui sottrae i capilista alla scelta diretta degli elettori e, conseguentemente, al meccanismo dell'alternanza di genere, rischia di vanificare l'effettività delle disposizioni volte a garantire la parità di genere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.40 e 1.41, Bonetti 1.42, Boschi 1.43, nonché gli identici emendamenti Magi 1.44 e Alfonso Colucci 1.45, e gli emendamenti Magi 1.46, limitatamente alla parte ricevibile, Alfonso Colucci 1.47 e Bonafè 1.48.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.49, sottolinea che la proposta emendativa interviene sul numero massimo di pluricandidature, riducendolo da cinque a tre collegi plurinominali.

Auspica l'avvio di una riflessione sugli effetti distorsivi delle pluricandidature, richiamando, al riguardo, l'esperienza della legislazione elettorale italiana nel periodo compreso tra il 1948 e il 1992, quando tale meccanismo consentiva ai leader politici, candidati in più collegi e risultati eletti in ciascuno di essi, di optare successivamente per il collegio nel quale assumere effettivamente il mandato, incidendo così sulle sorti degli altri candidati nei medesimi collegi.

Osserva che tale dinamica è stata fortunatamente ormai superata; nel *Rosatellum*, da ultimo, non è prevista la facoltà di opzione, essendo individuato sulla base di criteri oggettivi il collegio nel quale il candidato risulta eletto.

Ritiene che la possibilità di candidarsi in cinque collegi plurinominali determini una situazione di eccessiva incertezza e possa incentivare candidature di carattere meramente strumentale, finalizzate a massimizzare il consenso complessivo del candidato, senza tuttavia garantire che l'elezione abbia luogo nel collegio nel quale egli abbia ottenuto il maggiore consenso da parte degli elettori.

Osserva, inoltre, che ciascun partito adotta proprie procedure per la formazione delle liste. Richiama, a titolo di esempio, il procedimento seguito dal Partito Democratico, le cui liste sono approvate dalla direzione su proposta del segretario di partito, con il voto favorevole della maggioranza qualificata. Rileva, tuttavia, che il sistema delle liste bloccate attribuisce ai vertici dei partiti un potere particolarmente significativo nella determinazione degli eletti, superiore, a suo avviso, a quello esercitato dai partiti nella cosiddetta Prima Repubblica, quando l'unico strumento per favorire un candidato consisteva sostanzialmente nella sua collocazione ai primi posti della lista, mentre la posizione in fondo alla lista determinava una situazione di maggiore svantaggio.

In conclusione, ritiene che la riduzione a tre del numero massimo di collegi plurinominali nei quali ciascun candidato può essere presentato, prevista dall'emendamento in esame, rappresenterebbe un punto di equilibrio tra la

valorizzazione della popolarità dei leader politici, da un lato, e l'esigenza di garantire una maggiore aderenza della selezione degli eletti alle scelte espresse dagli elettori, dall'altro.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, in risposta alle osservazioni svolte dal collega Fornaro, ricorda che anche durante la Prima Repubblica i partiti disponevano di un significativo potere decisionale, richiamando, al riguardo, le diffuse critiche e accuse di «partitocrazia» rivolte all'intero sistema politico dell'epoca.

**Filiberto ZARATTI** (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.49 a sua prima firma, osserva che la «partitocrazia» richiamata dal presidente Pagano rischia, a suo avviso, di essere restaurata proprio dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

Auspica quindi l'apertura di un confronto con la maggioranza volto ad affrontare le distorsioni che derivano dal combinato disposto della disciplina delle pluricandidature e delle disposizioni relative ai capilista. Ritiene che tali previsioni determinino un sistema nel suo complesso antidemocratico, caratterizzato da elevata incertezza e imprevedibilità circa gli esiti del voto degli elettori, che attribuisce al contempo ai partiti un potere particolarmente ampio nella determinazione della composizione del Parlamento. Sottolinea che, per questi motivi, l'emendamento in questione propone di ridurre da cinque a tre il numero massimo di collegi plurinominali nei quali è possibile presentare la candidatura.

Conclude stigmatizzando quella che considera una condotta inopportuna della maggioranza, lamentando l'assenza di un adeguato confronto con le forze di opposizione e il sistematico respingimento degli emendamenti presentati da queste ultime.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.49.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP) interviene, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Serracchiani 1.50, che mira a garantire una stabile rappresentanza parlamentare alla minoranza slovena, dal momento che, fino ad oggi, l'elezione di parlamentari appartenenti a tale minoranza nazionale è dipesa solamente dalla sensibilità delle singole forze politiche rispetto a tale antica questione. Osserva tuttavia come, alla luce della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2007 e, in particolare, dell'articolo 26 della legge statale n. 38 del 2001, sia opportuno che il legislatore statale favorisca l'accesso alla rappresentanza politica nazionale di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

Nell'illustrare la proposta emendativa in esame, evidenzia come il meccanismo correttivo ivi delineato abbia il pregio di garantire la rappresentanza politica della suddetta minoranza linguistica senza alterare il numero di seggi attribuiti alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia.

**Federico FORNARO** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 1.50, che chiede di sottoscrivere, contesta il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo e, più in generale, la posizione della maggioranza rispetto alla questione della tutela delle minoranze linguistiche. Ritiene, infatti, che la maggioranza stia usando due pesi e due misure, tutelando in modo particolarmente attento e meticoloso la rappresentanza politica delle minoranze linguistiche presenti in Trentino-Alto Adige – financo blindando, di fatto, determinati seggi – e disinteressandosi, di contro, della minoranza slovena presente in Friuli-Venezia Giulia,

nonché – per quanto diversa – della questione della rappresentanza politica della regione Molise, dove, in ragione del combinato disposto delle disposizioni della proposta di legge in esame in materia di attribuzione dei seggi, non è affatto garantito che sarebbe eletto senatore il candidato maggiormente rappresentativo a livello locale.

Sebbene riconosca che i numeri relativi alla consistenza delle due minoranze linguistiche sopra citate siano ben diversi, ritiene che non si possa negare la rilevanza storico-culturale e demografica della comunità slovena in Italia. Considerando pertanto ingiustificata la totale chiusura della maggioranza rispetto ai contenuti oggetto della proposta emendativa in esame, teme che si tratti dell'ennesima occasione persa per migliorare il testo del provvedimento in esame.

**Alessandro URZÌ** (FDI), in risposta alle osservazioni degli onorevoli Cuperlo e Fornaro, sottolinea come l'attribuzione di un seggio «blindato» a una certa minoranza linguistica rappresenterebbe un caso unico nel sistema elettorale italiano.

In questo senso, osserva infatti che il sistema elettorale previsto per la Provincia autonoma di Bolzano – coerentemente con il principio sancito dalla misura 111 del cosiddetto «Pacchetto per l'Alto Adige» del 1969 – favorisce, ma non garantisce, l'elezione di due rappresentanti della minoranza linguistica tedesca, della cui consistenza sul territorio, comune per comune, si ha peraltro certezza.

Diversamente, se venisse approvato l'emendamento Serracchiani 1.50, l'effetto giuridico che ne conseguirebbe sarebbe quello di garantire l'elezione di un rappresentante di una determinata minoranza linguistica – della cui consistenza sul territorio non si hanno, peraltro, dati certi, dal momento che l'appartenenza a tale minoranza linguistica verrebbe provata soltanto attraverso una discutibile e opinabile dichiarazione *ad hoc* – a prescindere dal consenso registrato sul territorio dai candidati rappresentativi di tale minoranza.

In definitiva, pur riconoscendo come meritevoli di assoluta considerazione e tutela tutte le minoranze linguistiche presenti in Italia – tra cui, ad esempio, quelle arbëreshë, croate e catalane – ritiene che si debbano evitare confronti tra situazioni disomogenee.

**Gianni CUPERLO** (PD-IDP), intervenendo per una breve replica alle considerazioni testé svolte dall'onorevole Urzì, pur riconoscendogli una profonda conoscenza della realtà politica e sociale del Trentino-Alto Adige, gli contesta al contempo una scarsa conoscenza di quella del Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, della minoranza linguistica slovena, profondamente radicata nel territorio e caratterizzata da una storia tormentata, specialmente per via della repressione subita nella prima metà del Novecento.

Tornando a evidenziare come la legge n. 38 del 2001 richieda di favorire l'accesso alla rappresentanza istituzionale da parte della minoranza linguistica slovena, considera opportuna una previsione normativa come quella proposta dall'emendamento in discussione, anche in ossequio al principio di reciprocità, dal momento che la Repubblica slovena assicura la rappresentanza politica della minoranza italiana nel Parlamento nazionale.

In definitiva, ritenute poco convincenti le argomentazioni del collega Urzì, fa presente che il suo Gruppo è disponibile altresì a valutare modelli alternativi, come quello del partito etnico, analogamente a quanto avviene in Trentino-Alto Adige con il *Südtiroler Volkspartei*.

La Commissione respinge l'emendamento Serracchiani 1.50.

**Nazario PAGANO**, *presidente e relatore*, propone alla Commissione di concludere la seduta odierna al termine delle votazioni relative alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

La Commissione concorda.

**Toni RICCIARDI** (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.51, rileva come esso sia volto a prevedere che, nel caso di parità di cifre elettorali individuali, sia proclamato eletto il candidato più giovane, anziché quello che precede nell'ordine di presentazione della lista.

Ritiene che tale proposta risponda a un principio di buon senso, volto a favorire e a premiare la partecipazione dei giovani con una scelta di innovazione e cambiamento.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione della proposta emendativa in esame, quale segnale di attenzione generazionale nei confronti dei giovani.

**Vittoria BALDINO** (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Alfonso Colucci 1.51, sottolineando come esso costituisca un segnale doveroso di attenzione nei confronti delle giovani generazioni.

Rileva come il nostro Paese sia il più vecchio d'Europa e come il criterio, al quale pure si è fatto riferimento in passato, di accordare la prevalenza al candidato più anziano sarebbe oggi anacronistico e ingiusto.

Evidenzia come, nonostante i tanti Ministri della gioventù che si sono succeduti, non sia stato fatto abbastanza per le giovani generazioni e come ciò sia testimoniato dal fatto che numerosi giovani lasciano il Paese e non vi fanno ritorno.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento in esame, quale doveroso gesto simbolico, auspicando, nel contempo, che le forze politiche prevedano nelle proprie liste quote riservate ai giovani.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.51, 1.52 e 1.53, Zaratti 1.54 e Bonafè 1.55.

**Riccardo DE CORATO**, *presidente*, essendosi concluse le votazioni delle proposte emendative riferite all'articolo 1, facendo seguito a quanto in precedenza concordato, rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana già convocata per la giornata di domani, mercoledì 30 settembre.

**La seduta termina alle 17.05.**